

## **Udienza del 30 03 1998**

PRESIDENTE: A questo punto, se non ci sono altre richieste, posso ridare la parola al Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO: Terminando l'udienza di sabato, mi ero occupato di una specie di diversivo, di percorso storico parallelo, che si innesta sugli avvenimenti del 1992 e ci porta fino alla fine, orientativamente, del 1993 e che ha come suo motore, questo percorso, la vicenda delle armi accantonate nello scantinato dell'abitazione di Scarano.

Però, con questo diversivo di ordine espositivo, non ci siamo liberati dell'argomento. Nel senso che qualche cosa ancora bisognerà mettere in chiaro relativamente a questi avvenimenti della fine inverno del 1992.

Io mi auguro di non ripetere cose già dette, ma non mi parrebbe. Così come mi auguro di fare un'esposizione abbastanza sintetica, sempre ispirandomi al criterio, che vorrei poter rispettare, di non disperdere l'illustrazione in situazioni di dettaglio, in particolari minuti si potrebbe dire, anche se, in qualche punto dell'esposizione, dovrò fare riferimento per forza di cose a circostanze abbastanza particolari.

Accantonato, perché ora non c'è necessità di elaborarlo ulteriormente, l'aspetto delle armi militari - questa la definizione di Scarano - sicuramente qualche cosa in più va detto sul conto del quantitativo di esplosivo che fu depositato nel locale dei lavatoi del sottosuolo dello stabile di via delle Alzavole. Questo qualcosa riguarda non tanto le specie, da un punto di vista chimico, di questo esplosivo. La correlazione positiva che c'è tra le specie identificate dai consulenti e la carica esplosiva montata sulla FIAT Uno che è esplosa in via Fauro, si determina, si constata in forma diretta.

Ha un'importanza assai relativa che non tutte le specie esplosive della carica, che è stata piazzata sull'autobomba di via Fauro, siano state ritrovate nello scantinato, nelle masserizie, nel materiale di risulta che è stato controllato dai periti, dai consulenti nello scantinato di via delle Alzavole. Loro fanno la ragione per la quale non è detto che vi sia un'assoluta corrispondenza tra una carica esplosiva, che è transitata in un certo luogo e le tracce, la contaminazione che se ne accerta a distanza di tempo.

I consulenti su questo punto sono stati chiari. Hanno detto che: in quanto la risposta - io riassumo - in quanto la risposta sia positiva, vuol dire che per certo c'è stata quella certa specie esplosiva. In quanto non si accerti la presenza di una certa specie esplosiva, non esclude, in via di principio, che potesse essere presente anche quella componente di una miscela esplosiva. È semplicemente, questa variante, dovuta al modo di identificazione, a tutti i fattori che possono condizionare, in un modo o in un altro, la permanenza, anche nel corso del tempo, di una specie esplosiva e quindi delle sue tracce chimiche, in un luogo.

Luogo che può essere il più diverso. Luogo può essere, come nella specie, un ambiente chiuso, può essere un ambiente all'aperto, può essere un veicolo, può essere un locale di abitazione. Anziché di luogo, si può parlare di cosa. Quindi può essere cosa, nel senso proprio naturalistico del termine: uno straccio, un cencio, una manufatto pur che sia.

Certo sì è che, quando l'accertamento, come nel nostro caso, dà un esito positivo, si può affermare con sicurezza che, in quel certo luogo, è transitato un esplosivo avente almeno quelle componenti che sono state identificate e quelle che sono state identificate nello scantinato di via Fauro sono, non tutte, ma sono le stesse specie chimiche che qualificano, dal punto di vista analitico, la miscela esplosiva utilizzata in via Fauro.

Questo ha un rilievo assolutamente descrittivo, minore rispetto al rilievo che ha la concordanza che vi è tra le dichiarazioni di Scarano e le dichiarazioni di Sinacori, sul fatto di quanto fosse l'esplosivo depositato.

Annoto che Geraci, sul punto, ha affermato di non essere al corrente, in senso positivo e quindi di non conoscere positivamente che fosse stato trasportato anche esplosivo a Roma. Ma nello stesso tempo ha detto di non poterlo nemmeno escludere. Quindi ciò che per Geraci resta nel

dubbio, è viceversa oggetto di una affermazione positiva concordante, di Scarano e di Sinacori. Più esattamente, Scarano ha detto che poteva trattarsi di due-tre sacchetti di esplosivo, per un quantitativo fra i 30 e i 40 chili l'uno. Quindi dal minimo al massimo siamo da una sessantina a 120 chili. È un'affermazione effettivamente molto approssimativa quella di Scarano.

Sinacori la risolve, risolve il punto con un'affermazione diretta: parla a sua volta di sacchi, dice che erano più di due e dice che il quantitativo era intorno ai 100 chili. E risolve, in un certo senso, finalisticamente il problema dicendo: era quanto ne occorreva, ed era quindi sufficiente, per fare un attentato, o con autobomba, o posizionando - come vedremo tra un attimo - l'esplosivo da qualche altra parte.

L'altro elemento che va tenuto presente, forse solo per completezza di ricostruzione, è che l'incarico di procacciarsi questo esplosivo e di procacciarselo andando a interpellare Vincenzo Virga - persona che ritornerà nella requisitoria - il capo del mandamento di Trapani; incarico appunto, di effettuare questa operazione di procacciamento nel trapanese, presso questa persona, era stato conferito direttamente da Riina a Messina Denaro Matteo.

Questo è il primo riferimento, da un punto di vista delle cronologie, proviene da Sinacori, come loro sanno, che collega la persona dell'imputato latitante Matteo Messina Denaro a gestione di esplosivo... Chiedo scusa. A un fatto di gestione dell'esplosivo e più esattamente a un fatto di procacciamento di esplosivo.

È vero che esiste una regola di carattere generale nel processo, per il quale... regola di carattere generale per la quale una affermazione, proveniente da una persona sola, il Giudice deve prenderla in considerazione con molta attenzione, per non dire proprio con circospezione.

È che questo non è l'unico riferimento che riguarda l'imputato Messina Denaro, in relazione... relazione affermativa della sua compromissione, della sua implicazione a pieno titolo dei fatti di cui si occupa la Corte. Ma io mi ci soffermo un attimo perché la Corte, perché i Giudici colgano anche a questo proposito come determinate indicazioni, sia pure sfornite di elementi di controllo di carattere obiettivo diretto, nel senso che quel quantitativo di esplosivo non è stato rintracciato da nessuna parte. Quel quantitativo di esplosivo comunque non avrà avuto sicuramente una etichetta sopra. Da nessuna parte ci sarà stato scritto: esplosivo che proveniva dal trapanese, che era stato fornito da Vincenzo Virga a Messina Denaro, che aveva dato determinate e chissà quali disposizioni per portarlo a Roma.

Però questa circostanza è in un rapporto di analogia con un'altra circostanza, riferita questa da altra persona. Le dichiarazioni della quale sono riferite, sono convalidate da una terza persona ancora. Che nello stesso torno di tempo, nel 1992 quindi, collocano, situano, ambientano la persona dello stesso imputato, in relazione non solo e non tanto a percorsi ideativi, percorsi deliberativi, percorsi organizzativi, ma a percorsi operativi, funzionali direttamente a fatti di strage, o comunque ad azioni criminali da realizzarsi con l'uso di esplosivi.

A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quell'episodio, che è stato dettagliatamente raccontato da Geraci e che ha un riscontro nelle dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista, circa quel fagotto contenente detonatori, che furono poi portati a Castelvetro, essendo stati prelevati nelle vicinanze di Palermo, a Case Ferreri. Che furono portate, appunto, a Castelvetro, da Geraci, che aveva in macchina Messina Denaro Matteo e che furono nascosti in quel certo vano della 164 di Geraci, della quale - 164 - e del quale vano la Corte ha sicuramente piena memoria e puntuale cognizione.

Come dire che, se da un lato questa dichiarazione di Sinacori, per quanto riguarda l'esplosivo da portare a Roma, mette al centro, anche dell'attività organizzativa pratica, la persona di Messina Denaro; nello stesso periodo, per dichiarazione di altre persone, noi troviamo nuovamente Messina Denaro alle prese con un'attività di procacciamento di detonatori. E loro sanno che, mentre i detonatori non servono a nulla di per se stessi, tantomeno servono per essere utilizzati assieme ad armi. La destinazione d'uso specifico, tradizionale del detonatore è l'esplosivo. Cioè dire, è l'utilizzo assieme all'esplosivo.

La cronologia, per essere più precisi l'epoca nella quale collocare questo avvenimento particolare del recupero di questi detonatori a Case Ferreri, è difficile obiettivamente, Geraci e Ferrante non sono nemmeno forse sovrapponibili in termini di racconto, sotto il profilo delle date. Però il

periodo, l'epoca in considerazione è comunque quella del 1992.

Io non vi nascondo che probabilmente questa operazione, compiuta da Messina Denaro, è successiva - dico probabilmente, non che ne sia sicuro - è successiva alla fase antecedente questo trasporto di esplosivo e di armi a Roma, intorno al 24-25 febbraio del 1992. Però non mi pare, ecco, non mi pare che i due dati, valutati criticamente, e visto che hanno a che fare con la stessa persona, vadano letti disgiuntamente. Per la sola ragione che non si possono del tutto sovrapporre in termini di finalizzazione.

Questo è un elemento che volevo segnalare alla Corte a completamento, ma ancora non ho completato, della lettura delle vicende romane della fine dell'inverno del 1992.

L'altro - immediatamente successivo, da un punto di vista logico - aspetto che io vorrei proporre alla Corte è questo. Loro hanno a disposizione dei racconti molto puntuali, molto ben organizzati, da parte di Sinacori e di Geraci circa l'attività di pedinamento - se la vogliamo chiamare con questo termine - che fu effettuata nei confronti di Costanzo.

E più esattamente, avranno rilevato, come io rilevo, la assoluta sovrapposibilità del racconto dell'uno col racconto dell'altro. Rammenteranno che Geraci e Sinacori hanno specificato che Costanzo all'epoca viaggiava a bordo di un'auto 164. Il fatto è anche vero per le dichiarazioni che sono state rese, davanti alla Corte, dall'entourage di Costanzo: l'autista, quelli che facevano servizio allo stesso Costanzo, che facevano servizio per lui e con lui anche prima dell'anno 1993. Ricorderanno che entrambi i dichiaranti hanno parlato di una seconda macchina. Vi è una incertezza da parte di Sinacori, che ha indicato, con un qualche dubbio, un'auto civetta, mentre invece Geraci ha indicato una Thema, oppure una Mercedes. E loro sanno, per l'ambiente dei collaboratori di Costanzo che, in effetti, l'auto di cui Costanzo si serviva come macchina di appoggio nel 1992 era effettivamente una Thema. Anche se talvolta veniva utilizzata una Giulietta.

Quindi guardino come il racconto di queste persone va esattamente a sovrapporsi con caratteri di assoluta coerenza con tutti gli elementi che sono utili per controllare queste dichiarazioni.

Loro ricorderanno anche - e questo mi sembra un dato nuovamente di estrema importanza - come il binomio, questa era la formazione che ha lavorato sistematicamente su Costanzo, il binomio Sinacori-Geraci avesse poi individuato un punto di arrivo stabile, di Costanzo, al termine della trasmissione, punto di arrivo posto nelle vicinanze della Cassazione, ritenuto essere addirittura l'abitazione di Costanzo.

Posto che Costanzo sta da tutta un'altra parte di Roma, come loro sanno, è risultato singolarmente che in quel periodo, come loro ricordano, Costanzo effettivamente frequentava abitualmente, al termine della trasmissione, quella certa strada che è nelle vicinanze del Palazzaccio, via Marianna Dionigi. E più esattamente accedeva al numero 16 di quell'edificio, dove andava abitualmente a trovare una personalità politica, il ministro degli Interni dell'epoca, Scotti, con il quale stava avviando un programma a carattere multimediale, si può sempre dire. Cioè dire trasmissioni televisive e quant'altro, in una certa proiezione culturale.

E poi era la solita, quella, in ragione della quale Cosa Nostra aveva pensato di compiere un'azione criminale nei suoi confronti.

E, anche questo, una volta di più comprova la puntualità del racconto di Sinacori e di Geraci. È da escludere che altro, che con un sistema diverso, se non quello di seguire, o comunque di avere un contatto diretto con Costanzo, specificamente in quel periodo storico, cioè dire i primi mesi del '92, si potesse sapere che cos'altro abitualmente, al termine della trasmissione, se non proprio tutte le sere, con una certa frequenza, andava in via Marianna Dionigi numero 16. Che, ripeto, è in tutt'altra parte di Roma, rispetto all'indirizzo di abitazione, al luogo di abitazione di Costanzo.

Così come, così come, è sicuramente di estremo rilievo dal punto di vista del processo, quello che hanno riferito, sia l'uno, sia l'altro dichiarante, sul punto di come, non tanto si erano svolti i pedinamenti, ma se era identificata la possibilità in termini di strumenti e in termini spaziali, di compiere un'azione criminale nei confronti di Costanzo.

Quando si entra nel vivo di certi aspetti di azioni criminali importanti come questa, aspetti che non sono immediatamente legati all'operatività, ma sono gli aspetti che mediano l'operatività rispetto

ad esigenze di ordine generale della organizzazione criminale - tra un attimo cercherò di essere più chiaro - immediatamente loro avranno la possibilità di attingere ad un contributo conoscitivo elevato presso Sinacori; un contributo conoscitivo inferiore: Geraci.

Per la ragione che non mi stancherò di sottolineare, che la implicazione in termini operativi in operazioni criminali anche gravissime, non si porta dietro, come conseguenza o come presupposto necessario, una conoscenza completa degli aspetti del problema. Soprattutto quando questi aspetti identificano criteri di funzionamento interno, logiche decisionali, prospettive strategiche.

Ecco perché Geraci sarebbe stato sicuramente utilizzato per portare a termine l'eliminazione di Costanzo con un compito relativo ulteriore, rispetto a quello di pedinamento che aveva svolto, ma sarebbe rimasto all'oscuro, com'è rimasto all'oscuro, della ragione per la quale questo attentato non lo si andava ad eseguire.

Perché la ragione per la quale l'attentato non lo si andava ad eseguire, era una ragione forte, dal punto di vista della conoscenza della partecipazione ai livelli e ai contenuti decisionali della organizzazione stessa.

Qual era il problema? Che è molto importante quello che ha detto Sinacori, che io quindi cercherò di richiamare in maniera puntuale.

"Noi volevamo evitare di fare l'attentato dinamitardo per evitare poi un gran chiasso. E quindi dover scappare. E non potere, per parecchio tempo, non potere più andare a Roma. Quindi ci siamo messi a seguirlo, a pedinarlo, per vedere se potevamo spararci."

E più avanti:

"Stabilito che, sulla base per altro di un presupposto errato, che Costanzo beneficiasse di un sistema di protezione tale per cui non si poteva compiere con qualche probabilità di successo una operazione con l'impiego di armi tradizionali, e quindi che si doveva compiere azione criminale solo con l'impiego di esplosivo, cambiando il profilo operativo della operazione, cambiava anche il profilo politico della operazione.

Con la conseguenza che, per far questo, volevamo l'okay del signor Riina perché noi non eravamo partiti per fare l'attentato dinamitardo."

Ribaltando l'affermazione - e Sinacori l'ha ribaltata, io non mi metto a rileggere quelle parti del suo esame - mentre non avrebbero avuto alcun problema a portare a termine l'eliminazione di Costanzo, se avessero potuto far uso di armi convenzionali, per far uso di esplosivo, quindi, compiere un'azione di alto profilo dal punto di vista militare, non era sufficiente aver avuto un mandato, non era sufficiente aver trovato la possibilità di eseguirlo; occorreva un altro avallo di tipo decisionale.

La Corte sicuramente ha presente quella descrizione minuziosa, perché all'insegna della precisione è stata sollecitata in sede di esame, che sia Geraci e Sinacori hanno fatto, sul luogo che fu individuato come praticabile per compiere un'azione con esplosivo.

Ricorderanno ancora che Sinacori, dopo aver descritto convenientemente il luogo e loro il luogo mentalmente lo hanno identificato esattamente nell'incrocio tra via Fauro e via Boccioni, quello nel quale, a distanza di un anno e un paio di mesi, l'attentato poi è stato eseguito.

La stradina stretta, con un percorso tale per cui, ad un certo punto, si transita accanto a dei cassonetti della nettezza. E questo, poco prima che la stradina stretta si immetta in un viale grande: "Viale Parioli, mi pare che si chiami."

Queste sono le parole, addirittura, di Sinacori.

Ecco, ma il problema non è tanto la identificazione del luogo che si può dire essere stata conseguita già a tutti gli effetti, ai primi del marzo del 1992. Il punto è - mi sembra che meriti di essere segnalato - il punto è il fatto che, a questa data, vi è ancora una alternativa operativa finale tra la collocazione dell'esplosivo in un cassonetto della nettezza e la collocazione, viceversa, dell'esplosivo a bordo di un'autobomba per poi ottenere sostanzialmente gli stessi risultati.

Se qui si volesse fare della, non voglio dire della letteratura, ma se si volesse proprio richiamare tutti i dati di riferimento storici in senso lato, dovremmo dire che è ben logico che, agli inizi del '92, la scelta dal punto di vista operativo non fosse immediatamente indirizzata sull'autobomba,

perché, agli inizi del '92 - lo ripeto - l'uso dell'autobomba, anche per Cosa Nostra, è una tecnica militare non inedita, ma agli inizi del 1992, è una tecnica militare che è stata impiegata l'ultima volta precedente nel 1985, allorché fu effettuata, fu eseguita quella che passa alla storia - questa è storia vera - passa come la strage di Pizzolungo. Cioè dire l'attentato che doveva portare... Fatti notori, penso di poterne parlare tranquillissimamente senza che nel processo si siano introdotti mezzi di prova su questo punto. È l'attentato che, anziché portare alla eliminazione fisica di Carlo Palermo - che era magistrato all'epoca, in Sicilia. Ora non fa più il magistrato, come tutti sanno - costò la vita di una signora e di due bambini.

Ecco, agli inizi del 1982 la tecnica dell'autobomba, per Cosa Nostra, è una tecnica già praticata. Nel 1983 era stata adoprata, utilizzata a Palermo per uccidere il consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, un magistrato, il dottor Rocco Chinnici. Questa volta, ahimè, con successo. Mi pare che Brusca, in aula, vi abbia riferito di aver avuto parte in quell'episodio criminoso. Bene. Chiuso questa retrospettiva storica per quel poco che può servire. Ma è semplicemente perché, voi che dovete giudicare questi fatti, penso che consideriate comunque utili, utile ogni elemento in più che serva a contestualizzare, non tanto i fatti, ma la vostra decisione, in un orizzonte molto allargato sulle vicende di Cosa Nostra.

Perché giudicate poco più che venti persone, ma giudicate poco più che venti persone in relazione alla loro appartenenza, ad una organizzazione criminale irripetibile, di irripetibile capacità militare, e non solo militare; e in relazione ad una pratica del crimine, anche questa assolutamente irripetibile nella storia del nostro Paese.

Voi avete presente il passaggio illustrato da Sinacori sul suo rientro precipitoso a Palermo per aggiornare Riina della piega che stava prendendo la situazione. E avete presente ciò che avviene immediatamente dopo che Riina ammonisce Sinacori a far rientro lui e tutti gli altri da Roma, in quanto si stanno preparando cose più grandi, più importanti.

A me interessa semplicemente richiamare alla Corte - non mi pare di averlo fatto nella giornata di sabato - richiamare alla Corte questa concordanza che vi è tra la dichiarazione di Sinacori e la dichiarazione, una dichiarazione di Brusca, sul punto che, riferendo Sinacori di essersi incontrato con Riina in un certo posto nel quale erano presenti anche Cancemi e Ganci, che si stavano dedicando ad altro. E riferendo Sinacori di essersi potuto incontrare con Riina dopo che questi aveva finito di parlare riservatamente con un'altra persona che era Brusca, Brusca a sua volta vi ha riferito di ricordare che, nelle fasi diciamo pure preparatorie della strage di Capaci, in effetti gli capitò di incontrarsi in una occasione in un certo appartamento a Roma con Riina, di avere con lui un colloquio riservato. Essendo presenti nell'appartamento, ma non presenti al colloquio, Ganci e Cancemi. E di avere anche, nell'occasione, incontrato Sinacori. O perlomeno di avere avuto la possibilità di incrociarsi con Sinacori.

Questo è un elemento che io richiamo, non solo e non tanto per far rilevare alla Corte la concordanza di dichiarazioni apparentemente sospetti marginali, sia degli interessi processuali di Brusca in questo processo, sia degli interessi in senso lato, processuali, anche questi di Sinacori. Non è questo quello che mi interessa far notare. Mi interessa fare emergere... Per amor di precisione, Presidente, questa dichiarazione Brusca l'ha resa nell'udienza del 13 gennaio '98, allorché ha parlato dell'incontro nell'abitazione di un cugino di Cancemi Salvatore, poi arrestato per favoreggiamento. Incontro che è avvenuto: "Tra il febbraio e i primi di marzo del '92", queste sono le parole di Brusca.

Sinacori giunse per conferire con Riina separatamente. Le persone presenti, oltre a Riina, a Brusca e a Sinacori, sono - per dichiarazioni di Brusca e Sinacori - Ganci e Cancemi.

Brusca aggiunge la presenza di Biondino Salvatore.

Se vogliamo esattamente ogni dettaglio su questa situazione.

Ecco, quello che mi preme, non è tanto far rilevare queste coincidenze di racconto, non è qui che si dovrà misurare l'attendibilità di Brusca, non è scopo di questa Corte, non è... diciamo, non è lo stesso, non è qualificato nello stesso modo lo scopo, la necessità che ha la Corte di controllare l'attendibilità delle dichiarazioni di Sinacori. La Corte non deve giudicare Sinacori, anche se deve valutare se le dichiarazioni di questa persona siano attendibili. Lo scopo è diverso, perché il racconto di Brusca e il racconto di Sinacori sono legati da un elemento denominatore conosciuto

da Brusca e ignoto da Sinacori.

Qual è l'elemento denominatore? Sinacori non riesce a sapere, e tantomeno si azzarda a far domande, la ragione per la quale si deve tornare indietro. Cioè a dire, si revoca l'operazione romana; e si limita a prendere atto che ci sono cose più importanti in atto alle quali Riina sta evidentemente... delle quali Riina, evidentemente, si sta occupando in prima persona.

Ma è Brusca che ci spiega quelle che sono, quelle che erano le più importanti ragioni per le quali evidentemente Riina ha impartito quella disposizione. E che siamo nella fase in cui si stanno definendo i criteri generali di tipo organizzativo e anche esecutivo della strage di Capaci.

È vero che questa la si può considerare una ovvietà, nel senso che si potrebbe fare anche a meno di attingere alla dichiarazione di Brusca per pervenire a questa affermazione; però sarebbe un po' gratuito affermare che, il contrordine dato da Riina, si lega alla strage di Capaci che sarebbe stata eseguita 50 giorni circa dopo. Non fosse altro perché, nel frattempo, vi è a Palermo un altro grave fatto di sangue: l'eliminazione, l'uccisione dell'europarlamentare Lima.

Di talché, potrebbe essere un po', non voglio dire arbitrario, ma potrebbe essere un po' indimostrato, se non per evidenza, l'interferire del programma operativo sul programma operativo romano, di un programma operativo palermitano.

E allora è opportuno aver presente la dichiarazione di Brusca, perché dà contenuto a quella che, altrimenti, dovrebbe essere una inferenza di tipo logico.

D'altra parte, in questo modo, si riesce a capire, si riesce a capire perché una decisione, quella cioè a dire di rendere operativo il programma di eliminare Falcone in Sicilia, ha interferito così pesantemente su questa azione che si poteva eseguire a Roma.

Anche questo non è un passaggio che si può dare per scontato; un conto è un'azione che si deve fare a Roma, un conto è un'azione che si deve fare a Palermo a distanza circa di tre mesi.

Bisogna capire perché, invece c'è stata una interferenza così pesante.

L'interferenza è costituita dal fatto - perché mi pare di poterla tirare questa conclusione, a questo punto della ricostruzione. E mi sembra che il dato abbia una notevole importanza - l'interferenza è costituita dal fatto che, l'obiettivo criminale principale per il quale questi sei uomini di mafia erano stati inviati a Roma, era costituito dalla possibilità di colpire Falcone, ovvero il ministro Martelli.

Essendo un'azione criminale nei confronti di Costanzo, o di altri giornalisti, una opzione subordinata. Per modo che - e ora è chiaro, prima non lo sarebbe - quando si delinea positivamente la possibilità di realizzare l'obiettivo criminale primario: l'eliminazione di Falcone in Sicilia, la subordinata perde significato.

E, nei termini in cui, un'azione criminale subordinata, come l'eliminazione di Costanzo, potesse introdurre una variabile di rischio o una variabile di difficoltà per l'esecuzione, per il compimento dell'azione criminale primaria, l'azione criminale subordinata doveva essere sacrificata.

Va da sé che, se fosse stata praticata un'azione criminale con l'impiego di esplosivo nei confronti di Costanzo a Roma, un'azione criminale di questo tipo, avrebbe potuto indurre a considerare che una organizzazione criminale forte praticava obiettivi di un certo tipo, dimostrando quindi la capacità di praticarli anche in Continente.

Va da sé che sarebbe stata più che probabile la prefigurazione di uno scenario nel quale, azioni criminali di questo tipo, avrebbero potuto essere compiute non solo nei confronti di un giornalista, ma avrebbero potuto essere compiute nei confronti di figure istituzionali, ancor più qualificate.

Va da sé che, questo, avrebbe potuto comportare la messa a rischio di quella che era l'opzione criminale primaria.

Detto in altri termini: potevano aumentare le misure di sicurezza su conto delle figure istituzionali maggiormente esposte, almeno nei confronti di determinate organizzazioni criminali.

Signori, eravamo a distanza di un mese poco più dalla sentenza con la quale la Corte di Cassazione aveva chiuso il Maxi e aveva deliberato gli ergastoli, aveva ratificato gli ergastoli e le altre condanne che erano state comminate dalle Corti di merito palermitane negli anni precedenti.

E mi pare anche di dover estrarre un significato non secondario da certi elementi, da certi dati che attengono alle cautele che questo gruppo di sei uomini di mafia attuò in quei giorni, sia per gli spostamenti, sia per la permanenza a Roma. Per gli spostamenti da Palermo a Roma, da Roma

a Palermo e per la permanenza a Roma.

Accorgimenti sotto il profilo delle condizioni di sicurezza, non sicurezza fisica. Qui siamo in presenza di una sicurezza giudiziaria.

Perché mi soffermo a questo punto su questo aspetto del problema. E quindi vi ricordo il nome tutte le volte diverso e tutte le volte impreciso, ma non più che tanto impreciso fornito da Sinacori per i propri spostamenti: Rinacori, Rinatori... Tutte le volte un nome abbastanza simile al suo, ma mai lo stesso nome.

Così come, vi ricordo il particolare dell'automobile, la FIAT Uno, con quella certa targa, che viene imbarcata sotto il nominativo di Cannella, sulla nave da Napoli a Palermo per la sera del 5 di marzo del '92.

Così come vi ricordo quegli accorgimenti adottati da Geraci, che li ha illustrati puntualmente, per poter costituire a proprio beneficio, ma a salvaguardia anche degli altri, per poter costituire quello che io chiamerei un motivo lecito apparente, un motivo lecito ostensibile della propria presenza a Roma.

Guardino che, questi non sono capricci, non sono stati capricci o varianti fantasiose del modo di agire nel 1992, una volta di Cannella, una volta di Geraci, una volta di Sinacori. Questo è lo standard del modo di agire di Cosa Nostra; questo è stato il modo di agire anche di altri imputati di questo processo in altre situazioni.

È chiaro, no, perché uno monta su un aereo, anziché col nome Sinacori con il nome Rinatori.

Penso sia evidentissimo. Perché, un controllo in ambito aeroportuale, col biglietto, consente di dire: è l'impiegato che ha capito male. Io ho dato il nome esatto. Eh, ma se questo ha sbagliato, non ci posso far niente.

Usciti dall'aeroporto, quel viaggio non è mai stato fatto. Perché non si potrà mai stabilire che il signor Sinacori ha preso quel certo volo della mattina del 4 di marzo da Roma a Palermo, perché su quell'aereo non c'è il signor Sinacori, ma c'è il signor Rinatori.

Quindi, un biglietto con generalità alterate, non più che tanto alterate, è il biglietto che assicura uno spostamento, condizioni di sicurezza allo spostamento. Nel senso che, durante lo spostamento, la persona è regolarizzata da un biglietto, da una documentazione fatta apposta per chi si sposta per ragioni lecite; ma, terminato lo spostamento, quello spostamento non c'è mai stato.

È la storia dell'automobile di Cannella. Il quale Cannella, essendo solamente, ai fini degli imbarchi, essendo solamente un cognome, ma avendo da mettere a bordo del traghetto una automobile, ha evitato prudentemente, abilmente, ha evitato di dare le sue generalità indicando con esattezza il numero di targa del suo veicolo. E ha modificato l'ultima lettera della targa, se non ricordo bene, facendo diventare una Y una M, o viceversa.

Per modo ché, per modo ché, a posteriori, quella targa non avrebbe mai riportato a quel veicolo che avrebbe dato la possibilità, a sua volta, di riportare al signor Cannella Cristofaro.

Loro pensino per un attimo: se non ci fosse stata la chiave di lettura, la chiave di ricostruzione offerta dalle dichiarazioni di Geraci, il quale non ha un ricordo straordinariamente puntuale sul ritorno che fece il 5 di marzo a Palermo; se non su tre punti: di essere montato sulla nave a Napoli; di essere stato assieme a Cannella; e che Cannella ci aveva l'automobile, la sua Uno bianca. Fine.

Loro poi, si sono trovati squadernato questo dato complessivo. C'è un passeggero a nome Cannella; c'è un passeggero che ha fatto il biglietto per un'altra persona, oltre che per una macchina. Questa macchina è una Uno, per l'appunto bianca, anche di colore e con una certa targa. Questa targa, però, è diversa.

Loro capiscono perfettamente che, rovesciando il percorso probatorio e pensando di arrivare allo stesso risultato senza avere l'elemento determinante, l'elemento dirimente in più rappresentato dalle dichiarazioni di Geraci, non sarebbe stato possibile.

Detto altrimenti: il trovare su quella nave un passeggero che ha fatto il biglietto a nome Cannella; il trovare che quel passeggero ha fatto il biglietto anche per un'altra persona; il trovare che quel passeggero ha imbarcato una Uno; il trovare che la targa di quella Uno e la targa data al bigliettaio non si raccorda con una Uno e tantomeno si raccorda con il signor Cannella, avrebbe

reso questi dati tra di loro incoerenti, e quindi inidonei per pervenire ad alcuna affermazione di certezza.

Perché questi signori, questi accorgimenti li fanno adoperare, li adoperano studiamente. Sanno esattamente dimensionarsi sulla linea di confine che c'è tra ciò che si può mostrare, tra ciò che anzi conviene rappresentare quasi ostentatamente, e ciò che invece deve rimanere nascosto, ciò che si deve ignorare. Lo sanno calcolare anche nel tempo, anche dinamicamente, non solo staticamente.

Questa è la ragione per la quale Giacalone è montato in aereo con il nome Giannone.

Vi ricordate uno dei passaggi dell'esame del dottor Messina, funzionario del Centro Operativo DIA di Milano: non Giacalone, ma Giannone.

Uscito dall'aeroporto il signor Giacalone quel viaggio non l'aveva fatto più. Dentro l'aeroporto se taluno l'avesse controllato, avrebbe accertato che c'era un biglietto con un nome che andava abbastanza bene con Giacalone, ma non era Giacalone. E per Giacalone sarebbe stato facile dire che la colpa era dell'impiegato che non aveva capito nulla.

Voi ricorderete tutto quell'intreccio di nomi truccati, alterati - ma non più che tanto alterati - di Ferro nei suoi spostamenti tra la Sicilia e Firenze, nelle fasi di preparazioni, ma anche all'esecuzione avvenuta, della strage di via dei Georgofoli.

Così come non tanto l'espedito esterno, ma l'accorgimento interno, così come questa vicenda di cui si sta parlando, questo segmento è paradigmatica per quello che io chiamavo un attimo fa, il motivo lecito estensibile, il motivo lecito apparente.

Vi ricorderete l'escamotage, ma poi concretizzato da Geraci che andò a contattare una ditta di fornitori, quella di Vicenza, che aveva la succursale a Roma, la Orobase, con la quale, in effetti, faceva del lavoro. Tanto che, a distanza di qualche giorno da questa trasferta romana, ci sarà una conferma d'ordine che parte dalla ditta Orobase, diretta alla gioielleria - come si chiama - dei fratelli Geraci Andrea, Francesco e Tommaso. Castelvetro.

È l'accorgimento che mascherà, l'ha dichiarato Geraci, questo era l'accorgimento che lui aveva escogitato, suggerito in questo da Sinaco... suggerito, consigliato, in questo, da Sinacori che aveva congegnato, per poter giustificare la ragione per la quale si trovava a Roma.

Così come - e mi sposto in avanti di due anni - secondo lo stesso modo di organizzarsi, secondo lo stesso criterio di salvaguardia giudiziaria, si è regolato Giacalone nelle settimane che ci portano fino al 14 aprile del 1994 e addirittura fino ai giorni immediatamente successivi.

L'acquisto di quell'automobile presso l'autosalone di Bergamo Francesco il 30 marzo 1994, l'acquisto di quello stock di rottami, fatto presso la Sivauto il 18, mi pare, aprile 1994, si vedrà come - dovremo soffermarci, più avanti lo faremo - si vedrà come sia una coperta troppo corta per Giacalone al di là di tutti gli elementi di prova diretta che lo riguardano. Una coperta troppo corta, l'acquisto di una macchina al 30 marzo all'autosalone La Magliana e l'acquisto di sei o sette rottami alla Sivauto il 18 di aprile. Però questo è il modus procedendi.

Così come è analogo a questo, analogo a questo tipo di accorgimenti, quello adottato da Giuliano che, in effetti, agli inizi di aprile va a trovare il padre detenuto a Lanciano - come la Corte ricorda e come è dimostrato anche documentalmente - ma nuovamente, anche per Giuliano questa sarà una coperta troppo corta per assicurargli una copertura insuperabile. Così come, questa volta, non giocando sulle consonanti o sulle vocali, ma giocando genericamente sul significato del cognome, Giuliano - lo vedremo anche questo al momento opportuno - farà il biglietto per l'aereo utilizzando un cognome che, se è diverso dal punto di vista fonetico dal suo, è diverso non solo perché sono diverse le lettere, ma perché è diversa la parola.

Però, però, il cognome utilizzato, è un cognome che echeggia in qualche modo, che evoca, che ricorda il suo effettivo e anagrafico cognome.

Ho approfittato di questo passaggio di questa vicenda, per mettere a punto un criterio che servirà alla Corte - servirà, se lo vorrà utilizzare, comunque per certo ne dovrà tener conto - per valutare numerose altre situazioni.

Così come, un attimo, devo sottolineare alla Corte un passaggio della vicenda, costituito dal fatto che, essendosi tutti coloro che hanno intrapreso questa iniziativa - poi non andata a compimento - essendosi attrezzati secondo determinati criteri di sicurezza, un criterio di sicurezza particolare,



un criterio di sicurezza rinforzato è quello adottato da Giuseppe Graviano.

Non si dimentichi che Giuseppe Graviano, alla fine del febbraio del 1992, è latitante diversamente dagli altri. Non è latitante Sinacori, non è latitante Geraci, non è latitante Messina Denaro. Sono tutte persone che con la Giustizia hanno un conto in sospeso, unilateralmente enorme, però l'unico latitante è Giuseppe Graviano. Latitante alla condanna, divenuta irrevocabile, per effetto della sentenza del 30 gennaio del '92.

Ne deriva che, Graviano conduce la sua permanenza a Roma in quei dieci giorni, in un luogo e con modalità tali, per cui niente ne sa, non solo Geraci, ma nemmeno Sinacori. Come dire che il luogo dove Graviano si trattiene, alloggia è sconosciuto a tutti, fuorché ad una persona, a Cristoforo Cannella.

Loro ricorderanno che addirittura si è aperto un quadretto su questo aspetto della permanenza di queste persone a Roma. Sinacori ha ricordato che la sera, siccome andavano al ristorante e poteva capitare anche di fare un pochino tardi, Graviano faceva premura a Cannella: 'andiamo, perché se no si dà noia, si disturba dove ci danno da dormire'. Tanto da far pensare a Sinacori che fossero alloggiati senz'altro in casa di qualcuno, presso una famiglia.

Graviano e Cannella sono il terzo binomio. Mentre gli altri due binomi si sono ricomposti per ragioni di igiene e di estetica, il binomio Graviano-Cannella è rimasto un binomio assolutamente isolato dal punto di vista delle condizioni di sicurezza.

Che cosa ne voglio estrarre da questo? Un altro indicatore circa il rapporto privilegiato, o perlomeno circa la fiducia, la particolare privilegiata fiducia che Graviano Giuseppe accordava a Cannella.

Non è questo, chiaramente, l'elemento più significativo della fiducia particolare che nutriva Graviano Giuseppe - nutrirà tutt'ora, sicuramente - nei confronti di Fifetto Cannella.

L'aspetto principale qual è? È averlo scelto per andare a far parte di questo gruppo ristretto, sei persone e solamente sei, che dovevano compiere a Roma un'azione o più azioni criminali di straordinario livello.

Questo è un aspetto secondario, non c'è dubbio, finirà per completare l'altro. Rappresenterà una quota, percentuale modestissima rispetto al complesso degli elementi che attestano la straordinaria fiducia - direi proprio straordinaria, non mi sembra assolutamente di forzare la situazione con un aggettivo qualificativo improprio - la straordinaria fiducia che Graviano Giuseppe riponeva in Cristoforo Cannella. E che ha continuato a riporre anche l'anno successivo. Ha continuato a riporre per molte altre situazioni che nel processo, al momento opportuno sia pur per accenni, dovranno essere richiamate.

Noi dicevamo che... dicevo che Brusca, e non solamente Brusca, mentre si svolgono questi fatti a Roma, non è in alcun modo al corrente. E, non si hanno elementi per pensare che ne siano stati messi al corrente altri, altri uomini d'onore del rango e della collocazione, in termini proprio di gerarchie, assimilabili a quello di Brusca.

Non ne sa alcunché Cancemi, non ne ha saputo alcunché Cancemi. Un Cancemi, per essere ancora più puntuali, ha riferito di non averne saputo niente di questa storia.

Brusca ha semplicemente aggiunto di avere, ma in un momento molto successivo, molto successivo, di aver saputo da Messina Denaro che a suo tempo - in un tempo molto anticipato rispetto all'epoca di queste confidenze che datano alla fine del 1995, secondo il racconto di Brusca - di aver saputo da Messina Denaro Matteo che a suo tempo, tutto era pronto, loro erano pronti, Matteo e gli altri, erano pronti per colpire Costanzo, per portare a compimento la decisione di eliminare Costanzo.

Così come Brusca riferirà di aver saputo, questa volta da Bagarella, che era stato Giuseppe Graviano che a suo tempo, nuovamente - quindi il racconto guarda ad un passato nemmeno tanto prossimo - Giuseppe Graviano era quello che aveva avuto l'incarico di portare a termine, in prima battuta, la decisione di eliminare Costanzo.

Questa citazione di queste dichiarazioni di Brusca, può avere una importanza marginale nel processo. Nel senso che non vi saranno, io penso da parte della Corte, dubbi particolari sul fatto che Messina Denaro e Giuseppe Graviano abbian fatto realmente parte di quella struttura ristretta che ha ricevuto il mandato ed ha anche cercato di realizzarlo.

Non è questa la ragione per la quale ho richiamato queste dichiarazioni di Brusca. Senza trascurare, per altro, che sono dichiarazioni che si allineano con quello che noi sappiamo, per averlo conosciuto attraverso altre dichiarazioni.

Io ho richiamato questi due passaggi delle dichiarazioni di Brusca per una ragione diversa. Nel senso che non è il primo e non è l'ultimo caso nel processo, in cui taluna delle persone imputate ha una importanza relativa, Giuseppe Graviano non sia rimasto imputato nel presente processo e tutt'ora imputato davanti alla Corte di Assise di Firenze, ma la sua posizione è separata. Non è la prima volta e non sarà l'ultima che taluno degli imputati di questo processo, parlando con taluno che poi è stato esaminato o come imputato a sua volta, o come persona esaminata ai sensi dell'articolo 210, ha detto di aver ricevuto, appunto, racconti, di essere stato destinatario e recettore di confidenze, racconti su fatti immediatamente riferibili a chi questa confidenza l'ha fatta e riferibili in termini di partecipazione o comunque di implicazione, in uno dei fatti di cui la Corte si occupa. Intendo dire, questo è lo schema concettuale astratto.

Lo schema concettuale concreto. Messina Denaro Matteo ha detto a Brusca, in buona sostanza: 'io ero arrivato, praticamente, sul limitare esecutivo dell'attentato a Costanzo, sono stato fermato'. Bisogna vedere se è possibile individuare una precisa classificazione di questo tipo di confidenze. Messina Denaro confida a Brusca di aver avuto la possibilità di eliminare Costanzo. Quindi, Messina Denaro ha riferito a Brusca di aver commesso un reato anche se non l'ha potuto portare a conclusione, anche se il reato è rimasto a mezzo.

Che significato hanno queste confidenze? Stabilito subito che il termine confidenza è un termine improprio, queste non sono confidenze. Queste sono confessioni extragiudiziali.

Cioè dire: quando taluno riferisce a qualcun altro, che poi ne viene a riferire davanti al Giudice, di aver commesso un certo reato, di avervi avuto una qualche parte, invece piuttosto che un'altra, con ciò fa, né più né meno, che una confessione del reato. Fa una confessione in una sede che non è processuale, ma è una confessione di un reato. Perché io ci tengo a proporre alla Corte questo criterio di lettura? Perché un conto sono le confessioni extragiudiziali - io le chiamo così, noi le chiamiamo così - un conto sono le confidenze su fatti di terzi.

Io ritengo che, se si attribuisce a questo tipo di racconti, di volta in volta, il suo significato proprio - non per fare il tecnicismo, qui il tecnicismo non c'entra assolutamente nulla; questo ragionamento si fa a prescindere dal Codice - se si assegna a ciascuno di questi racconti ed il processo è pieno di racconti, come loro sanno, racconti di fatti propri, racconti di fatti altrui, racconti anche di discorsi, racconti di racconti di altri. Se si assegna a ciascuno di questi racconti il significato suo proprio secondo un criterio di tipo naturalistico, non secondo un criterio di tipo giuridico, si vedrà allora, che certe dichiarazioni hanno un rilievo probatorio, altre hanno un rilievo diverso.

Che si tratti, da un punto di vista formale di una confessione, è pacifico. Formale non vuol dire giuridico. Formale vuol dire estrinsecamente.

Se io racconto ad una persona - e pur che sia che incontro al bar, che incontro sull'autobus o con il quale trascorro mezz'ora in un qualche modo - racconto di aver fatto una certa cosa, di aver commesso un certo reato, in realtà sto confessando di aver commesso il reato.

Se si perviene ad individuare criteri di valutazione tali, per cui si può escludere che questa confessione sia il prodotto di una vanteria, di un atteggiamento di mitomania, o addirittura di una sorta di turba mentale, la persona che ha riferito di questa confessione di un terzo, è semplicemente il veicolo conoscitivo di una confessione. Punto.

Ma non conta il veicolo, conta a questo punto la confessione.

Io credo che dei criteri si possono individuare ed applicare a situazioni di questo genere. Che non sono poi molti, per la verità.

Il primo criterio che mi pare di poter invocare, poi vedrà la Corte se vuole accogliere questa impostazione, come logico che debba vedere la Corte su questo come su ogni altro argomento del Pubblico Ministero; però di questo argomento, il Pubblico Ministero, si sente un assertore non d'occasione e tantomeno suggestivo. Il primo criterio da tener presente è che questo tipo di confessioni vengono fatte in un ambiente molto particolare. In un ambiente che ha una sua specifica cultura della comunicazione che è l'ambiente di Cosa Nostra.

Che è sicuramente un ambiente - per quello che se ne sa - nel quale si è soliti anche non

raccontare le cose come stanno. Ma tutte le volte in cui - ed il processo ne ha offerta una amplissima casistica - tutte le volte in cui il racconto si discosta dal reale, ciò è dovuto, ciò è dipeso dal fatto che c'era un'utilità pratica contingente, per la quale il racconto si doveva discostare dalla realtà, la confidenza si doveva discostare dalla realtà.

In tutte le situazioni, viceversa, nelle quali una ragione concreta capace di determinare una alterazione del reale, non ricorreva il racconto, la comunicazione riflette la verità dei fatti. Questo come elemento di ordine generale.

Come elemento di ordine secondario: se la conversazione avviene tra uomini d'onore, loro penso che convengano con me sul fatto che occorre individuare una ragione forte che può aver dato luogo alla necessità o comunque alla decisione di comunicare falsamente tra gli stessi uomini d'onore. Ragione che deve essere ancora più forte se la comunicazione in termini di non corrispondenza al vero, una comunicazione non veritiera, consiste nell'attribuzione a se stessi di un fatto di responsabilità. Lasciamo perdere penale, che ha un'importanza relativa per le comunicazioni all'interno di Cosa Nostra, perché nessuno è sbirro dentro Cosa Nostra, preso ultimamente. Ma semplicemente perché vuol dire affermare la propria internità a percorsi decisionali e operativi su fatti che sono le pagine, sono i paragrafi, sono i periodi e le parole della storia di Cosa Nostra.

La storia di Cosa Nostra è fatta fundamentalmente di crimini, ma non è fatta di gratuità. Dopo sedici mesi di contatto ravvicinato con uomini d'onore, con le storie - non le storie raccontate, ma le storie reali - di questa organizzazione criminale, loro dubitano di essere al cospetto di avere avuto una rappresentazione di avvenimenti gratuiti? Di avvenimenti determinati per vanezza? Loro sicuramente, come io ritengo, avranno tratto la convinzione non su basi soggettive, ma su basi oggettive che i comportamenti all'interno di questa organizzazione non sono regolati dal criterio della gratuità, ma sono regolati dal criterio della necessità o comunque dal criterio della economicità. Ogni comportamento funzionale ha un certo risultato. È la legge del mondo animale, è la legge anche del mondo di Cosa Nostra.

Ecco perché, escludendosi che si possano fare affermazioni gratuitamente su fatti così importanti, perché le azioni criminali sono i fatti importanti di Cosa Nostra, che si tratti di aggiustare un lavoro, come che sono le terminologie eufemistiche di Brusca o di Ferro - vogliono dire stabilire le tangenti che devono essere pagate dalle imprese; mettere in regola un'impresa, cioè a dire, che tipo di estorsione praticare. Che si tratti di sistemare una pendenza all'interno di una famiglia, vuol dire fare la pelle, magari a un uomo d'onore. Che si tratti di rimettere ordine nei mandamenti, vuol dire fare la seconda guerra di mafia, negli anni '81-'82.

Queste sono tutte le terminologie eufemistiche allusive, ma è sempre e comunque il fatto criminale, quello che contrassegna, quello che storicizza Cosa Nostra.

E allora è impossibile, vorrebbe dire proprio situarsi su un piano che non ha nulla a che fare con questa organizzazione e con le sue regole. È inammissibile, sarebbe inammissibile richiamare all'interno dell'organizzazione, all'interno del modo di comunicare di questi soggetti, la gratuità. Falsità, menzogne, bugie, in Cosa Nostra se ne sono raccontate tantissime, loro ne hanno avuto una panoramica estremamente vasta. Di regola - come loro avranno notato - la falsità, la menzogna, serviva per poter commettere un reato. Spesso, la falsità, la menzogna, serviva a assicurare condizioni di sicurezza, per esempio, a un reato.

Vi ricordate quella complicata e stranissima vicenda di quell'uomo d'onore di Balestrate, Vito Mutari, che doveva essere eliminato ma non si voleva, da parte di Bagarella, che Brusca lo sapesse; e allora Ferro era stato richiesto di dare disposizione perché nessuno raccontasse a Brusca che Vito Mutari era sparito di circolazione? Vi ricordate tutta la messinscena attraverso la quale si doveva mascherare, in parte dicendo ma soprattutto non dicendo, la eliminazione di Milazzo Vincenzo? Ma in tutti questi casi la menzogna - questa potremmo definirla reticenza - è a servizio del reato sotto il profilo di garantire al reato, al più grave soprattutto, le sue condizioni di sicurezza.

In alcuni casi la menzogna - e non poco, tantissime volte - è funzionale alla esecuzione del reato. La Corte ha avuto una panoramica notevole di eventi criminali, tutti omicidiari, commessi attraverso la tecnica della battuta o del tranello. Vi ricorderete il racconto di quel poveretto che è

stato strangolato alla "camera della morte" dove era stato convocato con la scusa di fargli vedere una partita di profumi rubati?

Ecco il tranello, la menzogna al servizio della esecuzione del reato. Una delle attività alle quali pare che Spatuzza si dedicasse con maggior sistematicità per conto dei suoi danti causa era, giust'appunto, quella di dare le battute per eliminare dal mondo dei viventi le persone che di volta in volta rappresentavano un problema, un ostacolo o che altro. Ecco la menzogna funzionale all'esecuzione del reato, mai la gratuità.

Si potrebbe dire che Cosa Nostra è una organizzazione assolutamente pratica. Ecco perché, anche per la non gratuità della comunicazione, quando questa comunicazione si traduce nel racconto che due uomini d'onore si fanno - e non devono essere necessariamente uomini d'onore - di fatti che hanno commesso loro stessi, qui non siamo in presenza di una generica confidenza qui siamo in presenza di una ammissione di responsabilità che in quella sede ha un significato e un valore ancora più forte che fatta in altre sedi.

Intendo dire, definitivamente, l'uomo d'onore la verità la racconta all'interno di Cosa Nostra non all'esterno di Cosa Nostra, in quanto sia uomo d'onore, in quanto mantenga la sua identità, interiore chiaramente non quella esteriore, la sua identità di uomo d'onore. La verità è quella che si racconta dentro Cosa Nostra. E anche quando si racconta una menzogna - vi spiegavo qual è il mio punto di vista - è sempre una menzogna finalizzata, altrimenti la menzogna gratuita è un nonsenso, per non dire che è assolutamente impraticabile.

E allora, quando non vi siano ragioni per pensare che qualche cosa di particolare abbia orientato una persona a riferire contro il vero qualche cosa, ad una persona in cui il rapporto di fiducia si stabilizza secondo le regole di Cosa Nostra non secondo le nostre regole ordinarie di comunicazione, che non hanno nulla a che fare con quelle di Cosa Nostra, allorché non vi sia questa dimostrazione queste ammissioni di responsabilità sono, per la valutazione che se ne deve fare in questa sede, né più né meno che delle confessioni extragiudiziali.

Prima di abbandonare questo argomento, Signori Giudici, devo correggere due errori fatti da me. Cioè a dire, ho sbagliato a riferire secondo una certa successione temporale il viaggio di Scarano da Napoli a Palermo, nella notte dal 23 al 24 maggio del '92, quale antecedente rispetto alla nota vicenda delle chiavi e dell'appartamento di viale Alessandrino, quelle che Scarano recupera dalla cassetta delle lettere. È un errore ma l'ho commesso io, ho ricontrollato... Scarano su questo punto non si era particolarmente sbilanciato, mi sono sbilanciato io ma ho sbagliato. Perché, a prescindere da ogni tipo di valutazione e di conseguenza, in realtà la perquisizione di Polizia, quella che porta il personale della Squadra Mobile anche in viale Alessandrino, è del 7 aprile del 1992, quindi un mese e venti giorni prima della strage di Capaci.

Questo era un errore che avevo fatto, il secondo non me lo ricordo più, quando mi tornerà in mente non mi tratterò dal segnalarlo alla Corte.

Finisco con il rilevare che io ho attribuito una data a un episodio, quello dell'incontro nel calzettificio, loro sicuramente hanno presente l'episodio riferito da Scarano, data che viceversa Scarano non ha mai fornito in termini diretti. Ha riferito dell'episodio, dell'incontro nel calzettificio, nel centro di Castelvetrano, è inutile che io richiami tutte le attività di Polizia Giudiziaria che hanno condotto a accertare la attendibilità certa su questa affermazione da parte di Scarano, il famoso calzettificio intestato a un certo Allegra Rosario, che è per l'appunto nel centro di Castelvetrano, si tratta di persona imparentata con Messina Denaro, e tutto il resto. Ecco, è perfettamente inutile, questo era l'equivoco nel quale ero incorso io l'altro giorno, mi pare un paio di volte, ma credo anche di averlo doverosamente risanato.

PUBBLICO MINISTERO: Per riprendere, Presidente, da un dato che ho cercato già di mettere in evidenza, è un dato, diciamo pure, di ordine generale, relativo alla qualificazione, al ruolo da assegnare, in senso lato, alla specifica deliberazione di compiere un'azione criminale nei confronti di Maurizio Costanzo.

Io ho detto, mi pare anche di averlo ripetuto, che sicuramente questa azione criminale, nel suo momento di iniziale deliberazione, ha un doppio carattere. Ha il carattere della subalternità,

rispetto ad altre azioni criminali, potrei adoperare un altro termine e dire che ha il carattere della accessorietà, però questo termine è più appropriato, a mio parere, a descrivere il rapporto che esiste tra questa azione criminale specifica e quelle che poi saranno eseguite l'anno successivo, quindi nel 1993. Questa subalternità, dall'origine di questa azione criminale, nelle iniziative complessive dell'organizzazione, è testimoniata - ripeto - non solo dal fatto che eliminare Costanzo era un obiettivo non primario rispetto agli altri presi in considerazione, ma anche rispetto - e non vorrei che questo dato non fosse sufficientemente evidente - rispetto alla fungibilità della persona di Costanzo, intesa come obiettivo di un'azione criminale, rispetto ad altre persone, di altri uomini del mondo dell'informazione o comunque del mondo dello spettacolo. Già l'altro giorno richiamavo le dichiarazioni di Geraci, ma anche di Sinacori, e Geraci è stato in grado di porre l'accento sulla persona di Baudo, che alla fine del '91 fu destinatario di una azione criminale, diversa rispetto a un attentato contro la persona, però comunque un'azione criminale personalizzata sulla vittima.

Sinacori e Geraci, entrambi, hanno riferito che l'attenzione criminale richiesta da Riina guardava sia la persona di Costanzo sia ad altre persone di altre figure pubbliche omogenee.

Questo è un passaggio, a mio parere, importante perché, come cercavo di rappresentare, non so se ci sono riuscito, quando ho iniziato la requisitoria, ho invitato la Corte a far mente locale sul fatto che questa azione criminale entra in una sorta di letargo, viene congelata.

Viene congelata, a ben guardare, sotto tutti i punti di vista. Cessa di formare oggetto di un dibattito - se si può adoperare questo termine - cessa comunque di far parte di programmi criminali, programmi operativi che verranno deliberati, ma anche attuati nel corso dei successivi mesi dell'anno 1992, ma cessa anche di avere un qualsiasi addentellato di ordine pratico, di ordine operativo con una qualsivoglia iniziativa d'attuarsi, o in predicato di essere attuata, laddove l'attentato doveva essere realizzato, cioè a dire, Roma.

Perché questo? Perché queste affermazioni? Perché queste considerazioni? Su quali basi formulo queste osservazioni? Basi processuali, cioè, passaggi della ricostruzione processuale degli avvenimenti. Noi conosciamo abbastanza bene quello che è successo internamente a Cosa Nostra a partire dal marzo del 1992 fino al corrispondente mese dell'anno successivo. Di alcune vicende noi ci siamo specificamente occupati. Abbiamo solo marginalmente toccato le vicende criminali più importanti del '92, l'attentato di Capaci, l'attentato di via D'Amelio, l'omicidio Lima, più avanti l'omicidio Salvo. Altre vicende, invece, le abbiamo affrontate ex professo, cercando anche di approfondirle, vicende che si sono rapportate, progressivamente, efficacemente, alle decisioni assunte dall'organizzazione; e ricostruendo sia le vicende più specifiche sia le vicende toccate solo marginalmente di una azione criminale nei confronti di Maurizio Costanzo, per mesi, mesi e mesi non si parla più.

L'altra ragione giustificatrice dell'affermazione di poco fa sta in una realtà molto concreta, che vista a distanza in qualche modo rasenta il ridicolo. Voi ricorderete il racconto fatto da Scarano il quale resta privo di istruzioni per un periodo lunghissimo. Avendo in custodia un quintale di esplosivo, oltre che un buon numero di armi, a Scarano non viene data alcuna istruzione per un periodo estremamente prolungato. Tanto che solo molto più avanti, a distanza di un anno si determinerà sulla scena romana una iniziativa che sblocca la situazione di impasse e si traduce nella gestione operativa dell'arsenale e più in particolare di tutto l'esplosivo, che era sempre accumulato nello scantinato.

Dico, questo è successo ad onta del fatto che Scarano non aveva perso i collegamenti con l'ambiente di Castelvetro, non aveva perso i collegamenti con Messina Denaro. C'ha trascorso l'estate del 1992 in Sicilia, ha avuto la possibilità di incontrarsi con Messina Denaro, a parte l'incontro, quello che si verifica all'indomani e nei giorni successivi alla strage di Capaci.

Quindi, il fatto che non venga adottata nessuna iniziativa di gestione dell'esplosivo che si trova nello scantinato dell'abitazione di Scarano, dipende esclusivamente dal fatto che mancano decisioni al riguardo, dal fatto che lo stop, la sospensiva decretata da Riina non si risolve in un qualche cosa di nuovo, non si risolve in una nuova iniziativa...

PUBBLICO MINISTERO: Evidentemente la situazione di impasse che si era determinata non aveva un carattere di temporaneità, ma era una situazione che si era bloccata e che per superare questa stasi occorreva un quid nuovo, un input decisionale. Quindi, se da un lato la decisione di compiere un'azione criminale nei confronti di Costanzo non è stata più assunta, nemmeno nell'ambito di conversazioni, in quanto questo termine sia appropriato, di ordini di servizio, di deliberazioni, di decisioni, e intanto in quanto tutto l'esplosivo accumulato a Roma sia rimasto sostanzialmente abbandonato, da questo si può, mi pare, dedurre che si era determinata una situazione non a carattere temporaneo ma si era determinata una situazione destinata a durare a tempo indeterminato.

Nella seconda parte del 1992, all'interno di Cosa Nostra, come loro sanno, si sono verificate delle situazioni che hanno comportato che si progettassero e che anche si eseguissero determinate azioni delittuose. Loro ricorderanno che il mese di agosto è il mese della "guerra di Marsala", ricorderanno che il mese di settembre è quello della eliminazione di Salvo, ricorderanno anche che in quel periodo si prese in considerazione, allorché non produrrà i suoi frutti una certa qual ipotesi di trattativa, la possibilità di compiere nuove e particolari azioni criminali: una azione a Monreale per eliminare un magistrato; nuove azioni in terra di Sicilia per eliminare esponenti del mondo politico e delle istituzioni.

Così come in tutta questa rassegna di iniziative criminali non fa la sua comparsa più, non fa la comparsa fino a quest'epoca, la decisione di uccidere Costanzo, così in questa situazione, in questo turno di tempo, per certo, si erano nuovamente determinate le condizioni per le quali se lo si fosse voluto una azione nei confronti di Costanzo sarebbe stata sicuramente praticabile. Devo dire che loro hanno la possibilità di verificare, sotto vari punti di vista, sotto varie angolazioni, il fatto che - lo dico un'altra volta ancora - la decisione di eliminare Costanzo è evidentemente entrata in una situazione di congelamento a tempo indeterminato.

La Corte ricorda che io l'altro giorno cercavo di illustrare una caratteristica interna del processo di formazione della causale, trattandosi di una causale a formazione progressiva, a contenuto molteplice e a matrici eterogenee. Loro ricorderanno che io ho assegnato all'azione criminale nei confronti di Costanzo, una causale che ho definito quella del contrasto alla cultura dell'antimafia. Cioè a dire, la reazione di Cosa Nostra alla cultura dell'antimafia.

Ho detto che questa è una causale nella quale domina la componente di natura obiettiva, così come ho indicato un'altra componente della causale - cominceremo a approfondirla tra poco - nella quale pure prevale la componente, prevale l'elemento di carattere oggettivo. E ho anche l'altro giorno anticipato che due altri fattori della causale sono sì su basi oggettive ma con una superiore incidenza del momento soggettivo, di quello che ho chiamato il fattore interpretativo, il momento interpretativo di determinati avvenimenti.

Ecco, io mi ripropongo di illustrare le ragioni per le quali il Pubblico Ministero è convinto che quel segmento di causale rappresentato dalla reazione alla cultura dell'antimafia che si esprime nell'azione criminale nei confronti di Costanzo, è recuperato nell'ambito del disegno criminoso stragista del 1993; è recuperato nella sua natura di segmento causale su basi prevalentemente oggettive, ma in una relazione di accessorietà rispetto al segmento principale della causale. Segmento principale della causale che è rappresentato, come è detto credo con chiarezza nel capo di imputazione, dalla reazione di Cosa Nostra alle iniziative istituzionali che, essendo in corso, in evoluzione già dagli inizi del 1991, toccano il loro apice, raggiungono la loro massima espressione, nei provvedimenti normativi del giugno del 1992.

È sui provvedimenti normativi del giugno del 1992 che si struttura il segmento principale della causale delle stragi di questo processo.

Ed è questo, questo segmento principale quello che eserciterà una funzione trainante rispetto anche alle azioni criminali, quelle nei confronti di Costanzo, alimentate da una causale diversa. Ecco perché parlo di un segmento causale principale e un segmento causale accessorio.

La reazione alla cultura dell'antimafia è una reazione accessoria, anche se concorre a determinare complessivamente il disegno criminoso stragista, rispetto alla reazione, alla legislazione dell'antimafia, che è l'elemento portante, è la trave del disegno criminoso stragista. Io voglio subito segnalare una situazione di fatto, particolare: che, l'esigenze pratiche del

processo, hanno in qualche modo sacrificato, ma che invece ha una sua rilevanza. Direi una rilevanza decisiva in ordine al tipo di illustrazione che sto cercando di proporre alla Corte. Se si legge il capo di imputazione - e a questo punto anche a prescindere dalla lettura del capo di imputazione - si sa che l'attentato a Costanzo è stato realizzato alcuni giorni prima della strage di via Georgofili.

Ma il fatto che la data di commissione di questi due delitti comporti una precedenza temporale dell'attentato a Costanzo, rispetto alla strage di via Georgofili, è in controtendenza rispetto al fatto che, l'organizzazione della strage di via Georgofili, è in effetti precedente la organizzazione dell'attentato a Costanzo.

Loro devono, se mi consentono, devono tener presente contemporaneamente due scenari: quello fiorentino e quello romano. Per fare una specie di lettura sinottica di quello che avviene a Firenze, ed è funzionale alla strage di via dei Georgofili; di quello che avviene a Roma, ed è funzionale all'attentato a Costanzo.

Loro sanno che il Pubblico Ministero assegna, alla data del 1 aprile del '93, un significato particolare nel processo. Perché è la data alla quale può dirsi definita la deliberazione di attuare una campagna di attentati nel Continente. Essendo, questa campagna di attentati, prima di questa data, l'oggetto di un progetto che, nel tempo e nelle settimane, si è andato progressivamente determinando; ed essendo, dopo questa data, questo progetto, l'oggetto di una deliberazione già raggiunta.

La prima traccia sensibile - se vogliamo adoprare questo termine - di una iniziativa che mira a concretizzare l'azione stragista sul Continente, loro la isolano il 27 aprile del '93 a Firenze: il primo viaggio compiuto da Vincenzo Ferro.

Viaggio che, come loro sanno, è preceduto da una richiesta specifica fatta da Calabrò Gioacchino, richiesta che, per altro, nemmeno precede di pochissimo il 27 aprile del '93, ma precede di più giorni. Non voglio dire di molti giorni, non voglio dire di moltissimi giorni, ma precede di più giorni il 27 aprile del '93.

Vi è una assoluta coerenza tra questa indicazione che, come loro sanno, viene da Ferro; ma, come loro sanno, è anche riscontrata in termini oggettivi. Vi è assoluta coerenza tra questa indicazione e le indicazioni forniteci da tutt'altro personaggio, circa la riunione alla villetta vicino all'hotel Zagarella di Santa Flavia del 1 aprile del '93.

Siamo proprio in una successione, in una tempistica con tempi, in tempi ravvicinati. Proprio si assiste al trasformarsi di una deliberazione in una organizzazione in vista di una esecuzione. Se le dichiarazioni di Ferro Vincenzo ci avessero portato, anche solo di qualche giorno, prima del 1 aprile del '93, avremmo dovuto dire che qualcosa non tornava. O che mancavano degli elementi per comprendere meglio la situazione.

Non essendo possibile apprezzare una iniziativa che è funzionale all'esecuzione di una strage, in una data antecedente alla deliberazione del delitto stesso. E, invece, non essendo sicuramente Ferro Vincenzo persona capace di conoscere dell'incontro del 1 aprile del '93 tra quelle certe persone, la sua affermazione, la sua ricostruzione che muove i suoi passi da avvenimenti che possiamo situare verso il 15, verso il 20 aprile del 1993, oppure tra il 10 e il 15, è una ricostruzione che, anche per questa ragione, ha i caratteri della attendibilità più seria.

Se la richiesta di Calabrò, Vincenzo Ferro, di prendere una certa iniziativa venendo a contattare lo zio Messina Antonino a Prato, ha come sua collocazione temporale, ripeto, un giorno che sarà stato intorno al 20, o forse qualche giorno prima, o qualche giorno prima ancora dell'aprile 1993, sull'ambiente romano - sull'ambiente romano - a questa data, ancora niente è maturato.

Sull'ambiente romano, nei giorni intorno al 20 aprile '93, va in esecuzione una operazione illecita, penalmente illecita, del tutto diversa.

Va ad esecuzione la vicenda dall'hashish, di un carico di hashish che, come loro sanno, arriva a destinazione portato da Carra.

Guardino, che a questa data ancora del 19, del 20 aprile del '93, la data in cui arriva l'hashish a Roma, non c'è nessuna iniziativa. Direi non c'è nessuna attenzione, non c'è nessun interessamento da parte di soggetti, da parte di persone legate all'organizzazione Cosa Nostra, con riferimento all'esplosivo che è stato ammassato e che si trova lì da un anno nello scantinato

dell'abitazione di Scarano.

Non solo, ma l'operazione dell'hashish si conclude, la situazione entra sostanzialmente, ritorna sostanzialmente in una fase di stallo, in una fase di silenzio, di iniziative e di operatività, fino a che a Roma, alcuni giorni prima, pochi giorni prima della data in cui poi l'attentato sarà sperimentato la prima volta ed eseguito l'indomani, si vada a commettere la strage di via Fauro, intorno al 10 maggio del '93.

Se loro controllano le dichiarazioni di Scarano su questo punto - poi, illustrando la vicenda di via Fauro, il dottor Nicolosi fornirà ulteriori ragguagli - ma se loro fin da ora vogliono cominciare a controllare su questo punto, loro apprezzeranno che Scarano colloca l'arrivo di Cannella a Roma per procedersi poi nei giorni immediatamente successivi ai controlli nella zona dei Parioli, pochi giorni prima, in termini di quattro o cinque giorni prima che poi, all'attentato, si cerchi di dare esecuzione.

Detto in altri termini, al Pubblico Ministero pare evidente che, il volano motore di una serie di attentati, a cominciare dall'attentato a Firenze, sia quello capace di trainare anche l'attentato a Costanzo.

Questo discorso non si lega ovviamente solo a miseri problemi di cronologia. Qui si potrebbe obiettare che, siccome a Roma l'esplosivo c'era già, l'obiettivo era già studiato, non c'era nessuna ragione perché qualcuno andasse a perdere tempo a Roma con chissà quanto anticipo rispetto alla data dell'attentato. Era a Firenze la realtà che andava elaborata organizzativamente ed operativamente da zero, per la quale occorreva una preparazione più lunga.

No, non è un problema modesto di cronologie. Io ho segnalato anche le cronologie per l'importanza che possono avere. Vi è qualche cosa di più significativo che non le cronologie.

Un dato, intanto, l'ho già segnalato implicitamente poco fa, quando più volte ho sottolineato questa situazione di stasi nella quale era entrata l'iniziativa di eliminare Costanzo.

Che cos'è che sblocca - questi sono i fatti che parlano - che cos'è che sblocca l'iniziativa a Costanzo?

La sblocca il varo e la esecuzione di una azione criminale di larga portata che ha come obiettivo, come finalità alta dal punto di vista strategico, quello non di colpire una singola persona, ma di distribuirsi in un breve volger di tempo su tre città: su Roma, su Firenze e su Milano.

Azione criminale, questa, che è anche omogenea rispetto all'obiettivo praticato. Sono gli edifici di interesse storico, di interesse artistico, di interesse religioso. Sono questi che vengono colpiti ripetutamente.

Se dovessimo prendere a prestito un concetto che viene dal diritto privato, diremmo che, se dovessimo definire qual è l'accessorio e qual è il principale, in termini proprio di impegno maggiore dal punto di vista della individuazione dell'obiettivo, della pratica dell'obiettivo e della realizzazione dell'obiettivo, diremmo che l'azione criminale che si sviluppa dal 27 maggio a Firenze, al 27-28 di luglio Roma e Milano, è il profilo forte, il profilo principale della iniziativa. In termini anche di intensità dell'azione criminale.

É ovvio che, per intensità, intendo anche il numero delle azioni criminali eseguite.

Questa affermazione io credo che sia comprovata da un altro elemento ancora. Se la tempistica delle stragi, nel modo con il quale lo richiamava prima, poteva avere una portata dimostrativa relativa, sicuramente la stessa tempistica, questa volta rapportata a situazioni diverse, ha un significato più importante.

Loro hanno appreso che, l'azione criminale che avrebbe dovuto avere come suo teatro la zona dello Stadio Olimpico a Roma e che avrebbe avuto quel certo obiettivo che loro conoscono, ha conosciuto i suoi momenti preparativi solo alcuni giorni dopo la strage di via dei Georgofili.

Perché è alla data - non ricordo più bene se del 5 o del 6 di giugno, quella che corrisponde all'ultima partita di Campionato dell'anno '92-'93, se non mi sbaglio Roma-Udinese, o qualche cosa, secondo le cronologie e i documenti che abbiamo rimesso alla Corte - è a quella data che risalgono i primi sopralluoghi effettuati da Spatuzza nella zona dello Stadio Olimpico.

Siamo con 50 giorni di anticipo, rispetto alle stragi di via Palestro, di via... di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro.

Perché questa considerazione, in che termini sarebbe efficace questa, sarebbero efficaci queste



cronologie? Che cosa dimostrerebbero?

Dimostrerebbero che, l'esecuzione della strage di via Georgofili fa parte di un programma di azione criminale che sicuramente guarda già anche all'attentato di via Palestro, quindi agli edifici di interesse storico, di interesse artistico ed interesse religioso, ma guarda ad un altro elemento forte della strategia, del disegno criminoso, che è costituito da un'azione criminale contro le Forze dell'Ordine.

È su questi due obiettivi che poggia, che ha le sue fondamenta forti la strategia degli attentati del 1993: la complessiva campagna stragista continentale di Cosa Nostra.

Un'azione criminale forte contro le Forze dell'Ordine, un'azione criminale forte contro il patrimonio dell'intero Paese, da articolarsi in città diverse e in tempi ristretti.

Posso anche aggiungere qualche cosa in più, come citazione di contributi conoscitivi specifici, sotto questo profilo: se loro vanno a riprendere le dichiarazioni di Gioacchino La Barbera e di Cancemi Salvatore, loro registreranno che entrambi i dichiaranti riferiscono la stessa cosa in ordine alla ragione ultima per la quale si decise di attentare alla vita di Costanzo, appunto, nel maggio del 1993.

Nel senso che si erano verificati due fatti nuovi, entrambi riferibili, ascrivibili a titolo di colpa direttamente a Costanzo, nel gennaio e poi ancora nell'aprile del 1993.

Nel gennaio, il 15 gennaio, la trasmissione con la quale Costanzo, in qualche modo, celebrò l'arresto di Riina di quello stesso giorno. Guardino, sono indicazioni specifiche che vengono fornite sia da La Barbera, sia da Cancemi.

Costanzo ebbe da dire, la sera del 15 gennaio del '93 di festeggiare all'arresto di Riina al punto da dire che, se avesse avuto l'abitudine di bere, mai come in quella occasione avrebbe voluto trascendere col bere.

Così come, qualche tempo più tardi, nel mese di aprile - questo è proprio Costanzo che lo ha riferito - perché ovviamente ha riferito anche tutto il resto, Costanzo - il mese di aprile si verifica in una trasmissione un fatto particolare. La Corte sicuramente ne conserva il ricordo.

Costanzo ha come ospite nella sua trasmissione una delle nuore di Francesco Madonia, il capo del mandamento di Resuttana, detenuto. Lui, come i suoi figli.

La nuora di Francesco Madonia, invitata alla trasmissione, finisce per essere indotta a prendere una posizione che, per una donna di un uomo di Cosa Nostra equivale ad una colpa gravissima. E, detto più in concreto, di che cosa si era trattato? Intervistando questa signora, invitandola ad esprimere le sue valutazioni sulle vicende giudiziarie del marito, dei cognati e del suocero, questa donna questa signora aveva finito per affermare che, se fosse stato vero ciò che si diceva avessero commesso il marito, i cognati, il suocero, questo qualcosa che costoro avessero realmente fatto, sarebbe stato qualche cosa di grave al cospetto dei doveri, dei valori di una società civile improntata al rispetto, alla tolleranza, al rispetto della vita, alla tolleranza della diversità di opinioni, delle diversità dei modi di comportarsi.

Era quella che si chiama la colpa di sbirritudine: affronto gravissimo. Che Costanzo, attraverso questa trasmissione, quasi utilizzando questa signora, aveva fatto a tutta Cosa Nostra. Perché aveva portato la moglie di un uomo di Cosa Nostra a prendere una posizione contro, una posizione contro. Non aggiungo altro. Una posizione contro, laddove in Cosa Nostra le donne, mogli o no che siano, non sono ammesse a prendere posizioni contro.

Non lo sappiamo, non lo so, non lo sapete voi come non lo so io. Ma se è vero che questi due avvenimenti sono stati registrati come avvenimenti che hanno indotto la decisione di compiere un'azione criminale nei confronti di Costanzo, io non mi sento di escludere che questa decisione congelata a suo tempo, sia stata rivitalizzata proprio ed in ragione di questi avvenimenti, in assenza dei quali, forse, questa decisione non sarebbe stata rivitalizzata.

Altrimenti, signori della Corte, riuscirebbe davvero difficile - prima sembrava che ragionassi un po' per ripetizione di principio - sarebbe veramente difficile capire perché l'azione criminale nei confronti di Costanzo, abbandonata agli inizi del marzo del '92, non è più stata resa operativa, per un anno.

E quindi non sono certo, ma su basi oggettive, in ragione di elementi che il processo ha consegnato integri, puliti, affidabili, alla Corte, che la causale dell'attentato a Costanzo, in quanto

rappresentativa di un segmento della causale più complessa, è una causale accessoria. In altri termini, è una causale secondaria.

Se loro hanno la pazienza di dedicarmi ancora attenzione per quanto mi accingo ad esporre, loro vedranno quanto diversamente, con quanta diversa premura e sollecitudine è stata enucleata, elaborata, amministrata, resa operativa la componente principale della causale del disegno criminoso stragista. Quella della svolta normativa dell'estate del 1992.

È incessante l'elaborazione di un'ipotesi di reazione di Cosa Nostra a questo che è l'ennesimo affronto che le istituzioni, che lo Stato, è l'ennesima sfida che lo Stato ha lanciato a Cosa Nostra. Non c'è giorno, non c'è settimana in cui non ci si interroghi, a Mazara come a Palermo, nelle occasioni più diverse, su come replicare alla sfida che lo Stato ha rilanciato ancora, dopo le stragi del maggio e del luglio del 1992.

Loro conoscono le cronologie di questa sfida delle istituzioni: l'8 giugno del 1992, 15 giorni dopo la strage di Capaci, il Governo vara un Decreto Legge con il quale si introducono, nel sistema dell'ordinamento positivo, tutta una serie di misure specifiche per contrastare il fenomeno mafioso. Si va da misure di ordine processuale, a misure - e sono essenziali al nostro discorso - a misure di ordine penitenziario.

Loro ricordano, il fatto è notorio, che questo Decreto Legge fu presentato alle Camere per la conversione, come prevede la Costituzione. E fin qui nulla di particolare.

Loro ricordano anche che, per la parte relativa all'applicazione delle nuove misure di tipo penitenziario, non vi fu una immediata esecuzione del decreto stesso - il decreto sarà convertito il 7 agosto del 1992 e quindi alla scadenza del 60° giorno, come prevede la Costituzione - ma la esecuzione del 41-bis.

Detto in altri termini: il trasferimento immediato dagli istituti carcerari siciliani - dall'Ucciardone, come dal carcere di Termini Imerese, o di Trapani, o di Caltanissetta, o di chissà che altro - degli uomini d'onore, previa adozione nei loro confronti del decreto previsto dall'articolo 41-bis, un Decreto Ministeriale, avvenne pressoché unicontestualmente, nelle ore immediatamente successive alla strage di via D'Amelio. Con trasferimento operato con degli aerei delle Forze Armate, dell'amministrazione militare, nei carceri, quali che fossero, agli istituti di Pianosa e dell'Asinara, nella notte tra il 19 e il 20 luglio del 1992. A meno di 24 ore, a meno di 12 ore dall'esecuzione della strage di via D'Amelio.

Fino a questa data il Decreto Legge 8 giugno '92, che doveva essere ancora convertito, era materiale di discussione per tecnici; era materiale di discussione in ambiente parlamentare; era materiale di confronto e di perplessità in molti ambienti politici, in molti ambienti istituzionali. La strage di via D'Amelio è il fattore accelerativo che induce il Governo, nella figura del Ministro di Grazia e Giustizia, a adottare numerosi provvedimenti di applicazione a numerosi detenuti del regime previsto dall'articolo 41-bis, con conseguente ed immediato trasferimento degli uomini d'onore nei carceri di Pianosa e dell'Asinara.

A me tutto questo... Chiedo scusa, signori avvocati. Tutto questo chiacchiericcio ogni tanto mi dà noia. Abbiate proprio pazienza. Magari in certi momenti non me ne accorgo, in certi momenti si e mi dà un briciolo di fastidio. Scusate davvero.

PRESIDENTE: Forse siamo in un punto importante della requisitoria.

PUBBLICO MINISTERO: Sarà per questo, che i difensori non son d'accordo e quindi commentano fra di loro.  
(voce fuori microfono)

PUBBLICO MINISTERO: Vero?  
(voce fuori microfono)

PUBBLICO MINISTERO: Va bene. Allora siccome è tutto così scontato, commentate più avanti, eh. Poi avrete tanto tempo per commentare.  
La lettura della nostra imputazione, ma anche tutto il progetto probatorio del Pubblico Ministero,

elettivamente, ma credo si possa dire - anche per quello che cercherò di illustrare in avanti - individuato nelle scelte di politica normativa del Governo e quindi dell'istituzione nel suo assieme. Il Governo ha proposto, il Parlamento ha ratificato il fattore causale che presiede al disegno criminoso che si concretizzerà nella "campagna stragista" continentale.

Nominalisticamente sembrerebbe un'operazione piuttosto misera. Un numero di un articolo nell'ordinamento penitenziario introdotto, più o meno a ragion veduta, in una determinata congiuntura nella storia sociale e istituzionale del nostro Paese, che diventa il fattore causale principale di un'offensiva criminale come quella che Cosa Nostra ha praticato.

Ma siccome il nostro non è nominalismo, non può essere che si faccia del nominalismo con i capi di imputazione e con dei programmi probatori che impegnano una Corte di Assise per 160 udienze. Subito si può andare a cogliere che il processo ha consegnato copiosamente la dimostrazione che l'assunto del Pubblico Ministero è una dimostrazione corretta. La dimostrazione che l'assunto è un assunto corretto.

Siccome il termine "contributi conoscitivi" è stato usato dal Pubblico Ministero fino dall'esposizione introduttiva, continuiamo a parlare di contributi conoscitivi.

A questo proposito noi disponiamo di contributi conoscitivi nuovamente multiformi, di provenienze eterogenee, ma omogenee nel contenuto. Avremo così chi si è limitato a riferire oggi - perché queste cose le ha conosciute allora - che immediatamente Cosa Nostra prese atto e reagì a questa svolta, questa ennesima accelerazione che le istituzioni avevano dato alla iniziativa normativa e, in genere, alla risposta dello Stato a Cosa Nostra.

Altri hanno riferito - perché in questi termini ne hanno conosciuto all'epoca - di letture generali, o di letture particolari dell'articolo 41-bis, di questo 41-bis.

La lettura più raffinata è la lettura più rozza. Lettura rozza che in aula vi è stata efficacemente rappresentata anche da chi non... a chi è memore di un 41. Si è perso anche il bis per la strada: Romeo.

Quando un dato di realtà comincia a attraversare, comincia a percorrere e a trascorrere un corpo unitario, qual è sicuramente il corpo di Cosa Nostra, è per ciò stesso, per conseguenza naturale, che si presta alla lettura, all'interpretazione, al ricordo, alla memorizzazione, anche le più diverse tra di loro.

Ripeto, abbiamo la lettura raffinata del 41-bis e abbiamo la lettura rozza, la semplice citazione, addirittura parziale: il 41-bis è diventato un 41. Abbiamo i contributi conoscitivi che precedono la "campagna stragista"; abbiamo i contributi conoscitivi consolidatisi successivamente alla "campagna stragista", quando cioè ci si è chiesto il perché di ciò che era successo, o si è comunque venuti a sapere del perché le stragi erano state fatte.

Vi sono contributi conoscitivi interni. Ma vi sono anche contributi conoscitivi esterni a Cosa Nostra. Esterni relativamente e esterni in senso assoluto. Cosa voglio dire esterni relativamente? Mi riferisco a quelle voci dal carcere, quelle voci del carcere che sono state udite anche in quest'aula - penso in particolare a Annacondia, penso a Cosentino - che hanno rappresentato come il regime del 41-bis abbia provocato un'immediata, non poteva essere diversamente, è ovvio, un'immediata presa d'atto e l'immediato bisogno di una qualche risposta, di una qualche reazione all'interno dell'intera area carceraria, dell'organizzazioni criminali, Cosa Nostra e non solo Cosa Nostra, i cui membri detenuti venivano uno ad uno ad essere raggiunti dal provvedimento ministeriale di applicazione del 41-bis.

Ho detto che ci sono anche voci assolutamente esterne, rispetto a Cosa Nostra. Queste le vedremo da ultimo.

Mi interessa, viceversa, dare dei suggerimenti, delle indicazioni alla Corte, su come si possa fare per un censimento ragionato di queste voci che hanno trasferito dentro l'aula la reazione di Cosa Nostra - non di Cosa Nostra detenuta, Cosa Nostra in libertà, Cosa Nostra latitante - alla introduzione e all'applicazione di questa particolare disposizione dell'ordinamento penitenziario. Ho detto che vi sono delle letture meno raffinate e delle letture raffinate del 41-bis. Per lettura meno raffinata intendo dire quella lettura che ha colto, del 41-bis, del regime al quale gli uomini d'onore venivano a essere detenuti, ha colto, per così dire, l'elemento più vistoso dal punto di vista della quotidianità: il maltrattamento.

Il maltrattamento inteso come umiliazione, sul piano personale e sul piano fisico. Asseritamente, io non ho cognizione di quelli che sono stati riferiti come maltrattamenti ai detenuti. Se di ciò si può essere trattato a Pianosa come all'Asinara, questo non è mai stato un problema della Procura della Repubblica di Firenze, non avrebbe mai avuto competenza preoccuparsi di queste vicende. Ma a parte questo, che non è un "excusatio non petita", è una semplice segnalazione a margine.

Ma a parte questo, vi è appunto una lettura non raffinata, non politica del 41-bis. Nella quale il regime detentivo vale per quello che di immediatamente afflittivo il 41 stesso, il 41-bis stesso comporta.

Questo è quello che ha riferito per esempio Giuseppe Ferro.

Ferro vi ha ricordato di un episodio dei primi del settembre e comunque dell'estate del 1992, a Castellammare. Allorché si presenta Gioè, che ha una conversazione alla quale sono anche presenti Bagarella e Calabrò. Conversazione nella quale Gioè rappresenta che giungono notizie di particolari asprezze di trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti.

Non era una pura e semplice cronaca, di cui Gioè si faceva portatore in provincia di Trapani. No. Era un dato di realtà che - sul momento e per quello che potevano valere questi quattro uomini d'onore, peraltro - misero alla base di un progetto di reazione, in qualche modo, e loro sanno quale.

Compiere azioni contro il personale della Polizia Penitenziaria; le guardie carceriere, come le chiama Ferro, che non sa parlare il nostro stesso linguaggio tecnico.

Non è una divagazione creativa di Ferro.

Patti. Patti ci porta, più o meno, nella stessa epoca, intorno all'ottobre del 1992. A Patti il problema non viene rappresentato occasionalmente, come apparirebbe sia stato rappresentato a Ferro, nell'incontro di cui poco fa si diceva.

A Patti il problema arriva già nella sua dimensione operativa. E cioè: intorno all'ottobre-novembre del 1992, Andrea Mangiarracina - che reggeva insieme a Sinacori il mandamento di Mazara del Vallo perché Agate era in carcere - fece sapere che bisognava dar corso ed attuazione ad un programma di azione criminale nei confronti delle guardie carcerarie, in relazione a quello che succedeva a seguito dell'approvazione e dell'applicazione dell'articolo 41-bis.

Doveva morire una guardia carceraria in ogni paese della Sicilia. L'ordine veniva da Riina Salvatore. Questo poteva fare anche a meno Patti di ricordarlo, l'avremmo dato per scontato comunque. Ma siccome Patti riceve disposizioni, da uomo d'onore non da poco, della famiglia di Marsala, da colui che esercita le funzioni di capomandamento, che è Andrea Mangiarracina; non era confidenza tra uomini d'onore, è una disposizione, è un programma che viene partecipato. Dal capomandamento, facente funzioni diremmo, a un uomo d'onore che si deve dar da fare, in vista della realizzazione di questo programma. Ecco, la specifica: deve morire una guardia carceraria in ogni paese della Sicilia. È Riina che ha impartito questa direttiva.

È sostanzialmente quello che ha riferito anche Vincenzo Ferro, che di questi fatti conosce da tutt'altro punto di osservazione. Ma essendo, Vincenzo Ferro, ben al corrente del fatto che ci sia stato, in quel certo periodo di tempo... Il padre aveva un ruolo specifico su queste iniziative di attività criminali nei confronti di guardie carcerarie. È stato riferito in quest'aula: ne ha riferito Sinacori, ne hanno riferito i Ferro stessi.

Essendo al corrente Vincenzo Ferro, che c'era un programma di compiere azioni criminali nei confronti di agenti di custodia, era al corrente anche del fatto che questa azione criminale nasceva dalle asprezze applicative e dalle degenerazioni applicative dell'articolo 41-bis.

Per ora non è molto. Ma intanto è quanto serve perché la Corte, io penso, abbia sicura cognizione di una realtà molto semplice. Il 41-bis è stato, ripeto, messo in attuazione non prima del 20 luglio 1992. Sono trascorsi poco più di due mesi e già si ragiona di fare, si ragiona di realizzare una sorta di sterminio degli agenti di custodia. L'immediatezza della risposta di Cosa Nostra alla sfida lanciata dallo Stato.

Corro il rischio di abbassare l'interesse dell'argomento, che mi pare sia francamente importante, per sottolineare la diversità tra questo modo di rapportarsi, di metabolizzare rapidamente gli avvenimenti, di organizzare tempestivamente un'offensiva, o una controffensiva militare,

denunciata da questa successione, rispetto a quella gestione diciamo pure rallentata, quasi millimetrica della reazione alla cultura dell'antimafia.

Ma è anche comprensibile il perché. Qui Cosa Nostra si trova ad affrontare una congiuntura forte, che la riguarda direttamente. E vedremo quante implicazioni esercita, esercitava, dovrebbe esercitare ancora - questo "dovrebbe" è proprio ottativo - dovrebbe esercitare ancora l'applicazione del regime penitenziario di rigore, previsto da questa disposizione.

Anche Gioacchino La Barbera ha buona memoria del fatto che, ancora agli inizi del '93, uno degli interrogativi, già però con un progetto di risposta delineato, interrogativi delle discussioni, di ciò che sentiva dire, delle conversazioni alle quali partecipava anche lui e del dibattito generale in Cosa Nostra:

"Si legava" - queste sono le parole di La Barbera - "per quanto riguarda l'articolo 41-bis e per quello che succedeva a Pianosa. Tanto che, tra i programmi criminosi che si legavano a questa situazione, c'era quello di eliminare guardie carcerarie."

Non vorrei commettere un errore, perché qui mi affido alla memoria, senza aver potuto controllare il dato prima.

Mi pare, mi pare, che La Barbera abbia detto che qualche cosa, di questo progetto di eliminazione delle guardie carcerarie, faceva parte ancora delle conversazioni che intratteneva con Gioè in via Ughetti. Mi pare, anche se di questo io non son sicuro, il dottor Nicolosi mi saprà dire se ho detto, oppure no, una sciocchezza. Nel qual caso farò la opportuna rettifica.

Io sto cercando di sottolineare questo aspetto del problema. Il fatto cioè che, a quella che io chiamo la lettura semplificata dell'articolo 41-bis, corrisponde un progetto di azione criminale molto caratteristica, molto particolare. Si direbbe l'occhio per occhio, dente per dente.

Siccome vi sono delle asprezze nel trattamento dei detenuti e siccome le asprezze dentro il carcere possono avvenire solamente dal personale di custodia, post hoc, si dà una bella lezione agli agenti di custodia.

Ma non c'è solamente questa lettura di basso profilo. Per quanto patrocinata, va da sé, dal capo di Cosa Nostra. Vi è anche una lettura di profilo più elevato: quella che io dicevo un attimo fa essere la lettura politica del 41-bis.

Allora liberiamoci intanto - liberiamoci, ma non per dimenticarli, viceversa per richiamarli, ma come semplici citazioni - dei contributi conoscitivi che ci vengono dalle dichiarazioni di Di Filippo Pasquale, di Pietro Romeo, di Grigoli Salvatore, di Ciaramitaro Giovanni.

Queste sono persone, due delle quali hanno avuto un rapporto diretto con i fatti di strage. Romeo e Grigoli. Le altre due hanno avuto un rapporto più elastico rispetto ai fatti di strage.

Ciaramitaro ha avuto un rapporto diretto con le persone che le stragi le hanno eseguite, nel periodo in cui le stragi venivano eseguite. Di Filippo ha avuto un rapporto diretto con le persone che le stragi le avevano eseguite, in un momento successivo. Perché, come loro sanno, la integrazione di Di Filippo Pasquale nel gruppo di fuoco, nel gruppo criminale di Mangano e Bagarella data all'incirca alla metà del 1994. Quindi quando le stragi erano già state eseguite. Peralto, tutte queste persone, che comunque sono organiche al gruppo criminale che le stragi le ha eseguite, concordemente hanno riferito, con accenni, con sfumature, con sottolineature diverse, ciascuno anche in ragione della propria attrezzatura mentale, della propria vicinanza all'uno piuttosto che all'altro degli appartenenti del gruppo criminale, che, alla base della campagna stragista continentale, alla base delle autobombe dell'anno prima a Firenze, c'era stato l'intendimento di far abolire il 41-bis. Vale a dire che, la "campagna stragista" aveva come suo punto di riferimento non questa volta una persona fisica ma aveva come suo obiettivo le istituzioni, e più esattamente, una scelta normativa praticata dalle istituzioni legalmente costituite nello Stato. Scardinare il 41-bis, far saltare il 41-bis.

Questa è una lettura, o meglio, è una rappresentazione che viene da persone che hanno avuto, ripeto, direttamente a che fare o con le stragi, perché è abbastanza logico che Romeo e Grigoli si siano interrogati sul perché sono stati coinvolti, implicati in diversa misura, e comunque in una "campagna di stragi". Così come è plausibile che Ciaramitaro e Di Filippo abbiano avuto la possibilità di partecipare dello stesso tipo di conoscenza.

Tutte queste letture coniugano - e è importante che ciò lo si rilevi a così basso livello -

l'intendimento di scardinare, attraverso il mezzo stragista, la normativa penitenziaria speciale per gli uomini di mafia, allo scopo, praticato, perseguito congiuntamente, di azzerare neutralizzare, far regredire il fenomeno delle collaborazioni processuali.

Io voglio, senza aggiungere una parola a commento, trasferirmi a un altro livello di rappresentazione, a quello al quale appartiene Cancemi Salvatore. Di Filippo, Romeo, Grigoli, Ciaramitaro, questi - mi si perdoni l'espressione un po' tirata via - Riina l'hanno visto altro che in fotografia. Cancemi no.

A Cancemi le cose non vengono bisbigliate tra un omicidio e un altro, tra un danneggiamento e un altro, quando da Giuliano, quando da Spatuzza, quando da chissà chi. Cancemi è portatore di conoscenze in ragione della sua collocazione dentro Cosa Nostra che fa sì che egli possa partecipare direttamente da Riina dei problemi più veri e dei problemi più alti dell'organizzazione. Quando Cancemi ha affermato che l'intendimento di Riina, espresso anche con terminologia truculenta, era di sterminare le famiglie e le discendenze dei collaboratori di Giustizia fino alla settima generazione, Cancemi riferisce questo perché queste sono le parole che ha sentito pronunciare da Riina. Perché più volte ha sentito dire a Riina che tutto il male per Cosa Nostra veniva da lì. "Tutto il mondo si poteva mettere contro di noi," - è Riina che parla e è Cancemi che lo riferisce - "di Cosa Nostra, non riusciranno mai a poter condannare a noi."

Senonché, questa certezza di Riina, certezza che i fatti, ahimè, avevano sempre convalidato - perché la storia di Cosa Nostra, come è patrimonio conoscitivo comune, è una storia di tante assoluzioni per insufficienza di prove, fino a che qualcosa non è cambiato - questa certezza, dicevo, di Riina Salvatore aveva subito un brutto colpo, una ragione di preoccupazione e di perplessità irreversibile, perché dalle collaborazioni processuali veniva tutto il male per Cosa Nostra, tutto veniva da lì perché altrimenti tutto il mondo si poteva mettere contro Cosa Nostra ma il mondo non sarebbe mai riuscito a condannare Cosa Nostra.

Quando il regime penitenziario speciale per i detenuti di mafia è stato applicato Cancemi e Riina erano reduci da meno di due mesi dalla strage di Capaci. Era un periodo in cui Cancemi e Riina si frequentavano abitualmente, è il capo di Cosa Nostra che parla con un capomandamento, così come negli stessi mesi Riina si incontrava con Brusca, si incontrava con Mariano Agate... Mariano Agate no, si incontrava con Michelangelo La Barbera, si incontrava con Salvatore Biondino, si incontrava con il facente funzione del mandamento di Resuttana, si incontrava con tutti i capimandamento palermitani e non.

Ecco, è con Cancemi che Riina si esprime, ma non solamente con lui, in questi termini e parla del 41-bis.

"Mi gioco anche i denti perché questo 41-bis venga tolto, assieme alla legge sui pentiti. Sono disposto a rischiare tutto quello che ho per ottenere questo risultato. Il 41-bis, il carcere è sofferenza, il carcere duro è una cosa preoccupante, qualcuno si può fare sbirro".

Ecco com'è che il 41-bis e collaborazione processuale si saldano nella prefigurazione di Riina. Quindi si preoccupava per questo motivo, che quel carcere poteva provocare altri pentiti.

Io non credo di essere ipocrita da mettere in dubbio che le cose stiano effettivamente così alla prova dei fatti. Solo che proprio perché non sono ipocrita non ho nessuna difficoltà e tanto meno vergogne a prenderne atto. Più d'una delle persone che sono state esaminate davanti a loro in qualità di collaboratori - io li chiamo tutti dichiaranti, poi ci sono quelli che rimangono dichiaranti, sono entrati nel processo ai sensi dell'articolo 210 e usciranno dalla motivazione della sentenza, gli altri sono imputati che usciranno attraverso il dispositivo, invece che attraverso la motivazione, e la corte stabilirà se qualcuno di loro meriti una qualche attenuante, sono semplicemente persone che hanno reso delle dichiarazioni - ecco, più di una delle persone che sono venute a rendere dichiarazione davanti a voi vi hanno raccontato come la loro decisione di mutare atteggiamento processuale abbia avuto alle spalle periodi più o meno lunghi di detenzione aspra, di detenzioni di rigore, di detenzione targata articolo 41-bis. Vale per La Barbera, vale per Geraci, vale per Ferrante, i primi tre nomi che mi vengono in mente.

Non me ne scandalizzo per la stessa ragione per la quale non ho assolutamente dubbio, dato che i fatti mi danno ragione, che la preoccupazione di Riina, che è diventata la preoccupazione di Cosa Nostra, fosse una preoccupazione fondata, perché è certo che il 41-bis è un fattore

eventualmente produttivo anche di collaborazione processuale. È produttivo di sofferenza, è produttivo di mortificazione, non deve essere produttivo di asprezza e di maltrattamenti, ma è produttivo anche di collaborazione processuale.

Vi siete mai chiesti per quale ragione il 41-bis è considerato così esiziale per le esigenze anche individuali degli uomini d'onore e dell'organizzazione?

Voi sapete, come lo sappiamo tutti, che se un capomandamento o un capofamiglia viene arrestato, non perde la carica rimane capomandamento. Ma un capomandamento con il 41-bis che capomandamento è? Dall'Ucciardone il capomandamento si può fare, dall'Asinara no. Dall'Ucciardone senza il 41-bis si può tranquillamente gestire le famiglie mafiose. Ma dall'Asinara e con il 41-bis le famiglie mafiose non si gestiscono. Che cosa ne va di mezzo? Qual è il bene messo in pregiudizio? Un bene che è essenziale, un interesse che è essenziale dentro Cosa Nostra, quella che io chiamo la costituzione materiale di Cosa Nostra, basata sul principio di autorità concretamente esercitata.

Il principio di autorità, l'autorità nel senso proprio, finisce di essere concretamente esercitata, nel momento in cui l'articolo 41-bis viene applicato e per applicarlo l'imputato detenuto o il condannato detenuto è costretto a lasciare la "stazione di soggiorno e cura" - così erano le terminologie con le quali venivano appellati molti carceri siciliani, "stazione di soggiorno e cura" - e viceversa deve assoggettarsi alla detenzione in località lontane, in località dove tutto è più difficile.

Signori della Corte, dentro l'aula voi avete sentito raccontare più di una volta come si sia ucciso un capomandamento nel carcere dell'Ucciardone, nel 1989, Vincenzo Puccio, dai suoi compagni di detenzione, Giuseppe Marchese e Antonino Marchese, compagni di detenzione e di cella. L'ordine è stato dato da Riina, l'ha portato dentro Drago. È arrivato in questo modo, senza difficoltà alcuna fin dentro la cella dove Vincenzo Puccio è stato ucciso a colpi di bistecchiera sulla testa.

Viceversa, la detenzione di rigore impedisce l'esercizio concreto del potere. È nominale la carica di capomandamento, diventano virtuali i circuiti di comando. Come faceva Riina a tenere sotto controllo i mandamenti, le famiglie, dal momento in cui il 41-bis è entrato in vigore, visto che non poteva più interfacciarsi direttamente con i capimandamento? Questa organizzazione così uguale a se stessa, così coerente con i propri parametri, con le proprie regole, come faceva a conservarsi uguale se stessa, dal momento in cui i canali di comunicazione, i canali di trasferimento del potere venivano a subire, in maniera così incisiva, una deviazione per effetto di una legislazione che è semplicemente una legislazione civile? È incivile che un carcere sia un "luogo di soggiorno e cura". Non è incivile che la legislazione sia di rigore, non ho detto una legislazione di maltrattamenti, non ho detto un regime penitenziario di maltrattamenti, ho detto un regime penitenziario di rigore.

Guardino, Signor Presidente e Signori della Corte, la rappresentazione di Cancemi è quella che io ho riassunto poco fa. Brusca, che ha riferito di tutta quella complessa storia - che poi tanto complessa nemmeno è - che si chiama della trattativa del "papello", ha accennato a quali erano gli oggetti delle varie richieste, il cahier des doléances di Riina, veicolato all'esterno in quel modo che più o meno abbiamo capito, anche se forse all'esterno in senso proprio non è mai arrivato. Si parlava dell'abolizione del 41-bis non che cessassero i maltrattamenti. Il problema vero era l'esistenza del regime penitenziario di rigore, non qualche atteggiamento antidoveroso, per carità, e comunque censurabile, di questo o quell'agente di custodia. Riina guardava in alto, come è logico che fosse, da responsabile e da titolare di un'organizzazione.

Ma era solo un problema di costituzione materiale, come la chiamiamo noi o c'era qualche altra cosa in più?

Vedano, io penso che, loro come me, saranno rimasti molto colpiti nel corso delle settimane e dei mesi, la mia personalissima sorpresa - ovviamente risale a qualche mese precedente rispetto al vostro - io sono rimasto molto colpito dal fatto di come la cultura di Cosa Nostra, vista anche nella sua manifestazione più esteriore - io non pretendo di andare molto al di là di questa - sia intrisa di un lessico che è il lessico che esprime all'eccellenza il concetto di solidarietà, perché è un lessico mutuato dal linguaggio familiare, ma intendo dire della famiglia di sangue.

Non per nulla l'unità elementare di Cosa Nostra si chiama famiglia, primo esempio, il più vistoso. La famiglia di sangue che si identifica nella famiglia mafiosa, tanto che qualche volta abbiamo dovuto chiedere a qualche collaboratore: 'abbia pazienza, ma di quale famiglia sta parlando lei, di quella di sangue o di quella di Cosa Nostra?'

Ma non basta qui. Hanno sentito l'uso e l'abuso dei termini: "cugino"... Ferro che riferisce le sue conversazioni con Bagarella, Bagarella che si rivolge a lui chiamandolo cugino Pe', e lui che si rivolge a Bagarella chiamandolo cugino Luca, ma cugino di che? Però questo è il termine.

Il termine "parrino", che vuol dire "padrino", ma padrino rispetto a cosa? Rispetto a Cosa Nostra. Però... e altri ce ne sono, "zu", "zio", "zu". Soprattutto con certi uomini di mafia meno evoluti che si sono presentati davanti a voi cercando di spogliarsi anche del linguaggio, questo si apprezza meno, ma con quelli che hanno avuto più difficoltà, per una serie di ragioni, a liberarsi anche delle forme linguistiche, questo vocabolario è stato utilizzato più ricorrentemente.

Perché il Pubblico Ministero ha fatto questo strano discorso, visto che si sta parlando del 41-bis? Ma sì, c'è una ragione specifica. Perché il 41-bis - ma non è il Pubblico Ministero che parla, è Riina che parla - provoca sofferenza, ma soprattutto il 41-bis interrompe la solidarietà. Quella solidarietà almeno a parole continuamente proclamata, anche con questo sistema di mutuare, con questa tradizione di mutuare termini dal linguaggio della famiglia di sangue per importarli dentro le unità elementari o composte della organizzazione mafiosa, questa solidarietà - ripeto - continuamente proclamata e nell'insieme anche abbastanza praticata, per quello che si riesce a capire, questa solidarietà veniva conculcata, veniva in certe situazioni praticamente azzerata, fino a lasciare il singolo uomo di mafia solo con se stesso.

È questo quello di cui si preoccupava Riina, non io.

"Il carcere è sofferenza, il carcere è una cosa preoccupante, qualcuno si può fare sbirro."

Eh, sì, è proprio così. E è successo, lo sappiamo che è successo.

Riina quindi si preoccupava di una situazione che conosceva, che rapidamente aveva prefigurato per l'avvenire, tanto che agli inizi del settembre del 1992, come è stato fatto, mi sembra, opportunamente risultare in quest'aula, inizia la collaborazione di Giuseppe Marchese. Lo sanno che cosa vuol dire la collaborazione di Giuseppe Marchese nell'ambito di Cosa Nostra: è divenuto collaboratore il cognato di Leoluca Bagarella, che è a sua volta il cognato di Riina. È un vulnus enorme anche sul piano personale.

Voi pensate che Cosa Nostra, Riina, abbia pensato di poter assistere senza iniziative a quella che si annunciava essere una situazione di rovesci incessanti, di sciagure per Cosa Nostra. 'Il vero male è lì. Diversamente il mondo non ci potrebbe mai giudicare, mai riusciremo a condannarci'.

Ecco perché non c'è discontinuità, anzi, c'è una interdipendenza delle due necessità: di venire a capo del problema dei collaboratori di Giustizia e di venire a capo del 41-bis. Perché il 41-bis e il problema della collaborazione sono stati interdipendenti, il 41-bis è stato un fattore di accelerazione delle collaborazioni, è vero quello che diceva un difensore l'altro giorno, solo che a me non me ne dispiace per niente, diversamente da altri.

Chissà perché quando si passa a queste letture che io chiamo più raffinate, date da loro, da uomini d'onore, di questa congiuntura, la reazione che si era prefigurata potesse assumere l'aspetto di un'offensiva contro gli agenti di custodia, passa in secondo piano, addirittura sparisce. Detto in altri termini. Cancemi, che avrebbe dovuto incontrarsi con Riina anche il 15 gennaio del '93, e che comunque - lo sottolineo ancora - ha avuto a che fare con Riina continuativamente, arriva fino a dire, perché è da pensare che fin qui arrivino le sue conoscenze, che Riina era pronto a giocarsi anche i denti per ottenere di scardinare il sistema combinato del carcere di rigore e delle collaborazioni processuali. Ma non ha mai sentito parlare di azioni omicidarie nei confronti degli agenti della Polizia Penitenziaria o degli agenti di custodia, come si chiamavano allora.

Mi verrebbe da considerare che, come sempre succede in Cosa Nostra o come di frequente succede in Cosa Nostra, le realtà hanno più letture.

Si hanno varie vulgate degli stessi avvenimenti: la vulgata a uso e consumo di chi ha una certa collocazione e quella a uso e consumo di chi ha una collocazione diversa, superiore o inferiore



che sia.

Altra persona che ha conosciuto... Presidente, io posso anche fermarmi qui.

PRESIDENTE: Sì, io...

PUBBLICO MINISTERO: Se lei ritiene.

PRESIDENTE: Io penso che sia meglio sospendere adesso e tanto riprenderemo alle tre. Potrà svolgere il resto dell'intervento. Allora, l'udienza è sospesa sino alle ore 15.00.

PRESIDENTE: Buonasera.

E allora, il Pubblico Ministero può riprendere.

[...]

PUBBLICO MINISTERO: L'argomento che stavo illustrando non è evidentemente esaurito. Perché, se hanno importanza estremamente qualificata i contributi conoscitivi ai quali mi sono richiamato, ve ne sono degli altri che hanno sia il carattere della coerenza, sia il carattere, forse, di una conclusione ancora maggiore per le esigenze che abbiamo, di comprensione, nell'ambito di questo processo.

Io ho passato in rassegna - sul conto di alcune soffermandomi di più, su altre meno - dichiarazioni che provengono da vari soggetti, tutti comunque qualificati rispetto ai temi centrali della vicenda giudiziaria di nostro interesse.

E con le ultime dichiarazioni sulle quali mi sono soffermato, ho cercato di rappresentare come, a partire dalla metà del 1992, da quelle particolari scelte di ordine normativo, non solo vengano in evidenza due aspetti strategici per l'organizzazione nel suo rapporto con l'istituzione pubblica, bensì come questi due bisogni, come queste due congiunture strategiche per l'organizzazione abbiano finito per essere interdipendenti e per potenziarsi l'una con l'altra.

Come dire che, se è vero che la normativa che aveva dato una dignità giuridica autonoma al fenomeno dei collaboratori nei procedimenti per fatti di criminalità organizzata - era una normativa del 1991 - la scelta normativa del regime penitenziario di rigore del giugno-luglio del 1992 accredita di uno strumento in più, la scelta praticata legislativamente l'anno prima, scelta che, per dati oggettivi, lo possiamo affermare, si proponeva la incentivazione delle collaborazioni da parte degli appartenenti alle organizzazioni criminali.

Un brevissimo excursus soprattutto per chi non ha la nostra dimestichezza con i fatti della politica giudiziaria. Excursus non fine a se stesso e tanto meno per fare sfoggio di una qualche erudizione giuridica, non è questo proprio quello che mi propongo, la cui utilità serve per far capire come solo successivamente agli anni '90 si sia innescato un meccanismo - se mi si passa questo termine - di soluzioni progressivamente adottate all'insegna di una sempre maggiore efficacia da parte dello Stato attraverso l'unico mezzo che lo Stato conosce e che è quello della legge.

Non è una forzatura individuare in questo percorso accelerato, progressivamente accelerato, dal 1991 in poi, il determinarsi di una situazione congiunturale specifica e di estrema preoccupazione per le organizzazioni criminali, Cosa Nostra comprese. In quanto che, mentre in tema di contrasto della criminalità organizzata di tipo terroristico lo Stato questa scelta l'aveva già praticata a partire dal dicembre del 1979, sarebbero occorsi altri 12 anni perché l'istituzione pubblica si rendesse conto della necessità di intervenire con strumenti analoghi anche per contrastare le informazioni criminali, non terroristiche o politico-terroristiche, ma le informazioni criminali comuni.

Non è questo il posto, non è questa la sede per commentare queste scelte rispetto alle quali il Parlamento è bene che conservi in ogni momento e in ogni congiuntura la sua sovranità, però è un dato di fatto.

Mentre con un Decreto Legge del dicembre del 1979 era stato introdotto un sistema normativo

che prevedeva anche in tema di criminalità politico-terroristica una particolare attenuante che tuttora è operativa nel sistema - l'attenuante dell'articolo 4 del Decreto Legge 15 dicembre 1979, numero 625, la attenuante o diminuente che dir si voglia - per i collaboratori nei processi per criminalità organizzata di tipo politico-terroristico, o terroristico-politico, solo agli inizi del 1991 verrà varata una disposizione che riconosce determinate agevolazioni in tema di trattamento sanzionatorio anche per coloro che si dissociano dalle organizzazioni criminali diverse da quelle che hanno, come loro elemento di identità storica, una opzione politico-terroristica.

Quello, quindi, che lo Stato ritenne già dal dicembre '79 di doversi dare come strumento per combattere la criminalità delle Brigate Rosse, la criminalità delle Brigate di Prima Linea, la criminalità di altre organizzazioni terroristiche, solo a partire dal 1991 lo Stato ha ritenuto di poterlo riconoscere e attribuirselo come strumento per contrastare Cosa Nostra, per contrastare la camorra, per contrastare la 'ndrangheta, per contrastare la Sacra Corona Unita e per contrastare, in genere, le organizzazioni criminali.

Ecco perché nel 1992 questa situazione, che già denuncia degli aspetti per certo di estrema preoccupazione da parte dei vertici non solamente di Cosa Nostra, ma anche delle altre organizzazioni criminali, riceve un ulteriore fattore di accelerazione dalla introduzione del regime penitenziario di rigore.

Quello che si può dire constatando la consequenzialità anche in termini di contesto temporale ravvicinato, forse non lo potremmo dire se fossimo davanti a vicende normative che fossero nel tempo più lontane.

Così come agli inizi del 1991 era stata introdotta la normativa che riconosceva l'aggravante di mafia, che riconosceva l'attenuante per la dissociazione di mafia; così come alla fine del 1991 erano stati introdotti provvedimenti normativi in virtù dei quali venivano a costituirsi la Direzione Investigativa Antimafia, la Direzione Nazionale Antimafia, le Direzioni Distrettuali Antimafia, così, a metà del 1992, con un intervento a vasto raggio sulla normativa prevalentemente processuale e penitenziaria, il percorso - come dicevo stamani - tocca probabilmente, dal punto di vista degli strumenti normativi, il suo apice.

Comportando, come si è visto, una presa d'atto ed una volontà di reazione da parte dei vertici di Cosa Nostra che, come questo processo dimostra, verranno poi espresse in forme criminali e in intensità tale per cui precedenti, nella storia di questo Paese, non ve ne sono.

Noi possiamo accendere altri riflettori su questo passaggio congiunturale nella storia di Cosa Nostra oltre a quelli che ho richiamato prima della sospensione.

E possiamo accendere dei riflettori la cui luce consiste in conoscenze, che a talune persone è stato possibile formarsi in ordine a questa situazione, prima dei fatti di strage, ovvero successivamente ai fatti di strage.

Prendiamo in esame, prima, le conoscenze di coloro che hanno avuto la possibilità di traguardare la campagna di strage, rispetto a questi avvenimenti di ordine normativo solo in un momento successivo.

Loro ricordano le dichiarazioni di Calvaruso.

Calvaruso ha avuto rapporti con Bagarella solo a partire dalla seconda metà del 1993; rapporti che si sono evidentemente, nel corso nel tempo, meglio definiti, anche com'è ovvio che sia stato in ragione di un rapporto di fiducia reciproca che tra queste persone si è stabilizzato.

Orbene, e alla luce di una pratica quotidiana nella persona di Bagarella, il Calvaruso potrà dire: "Bagarella cercava in tutti i modi, forse ancora cerca in tutti i modi, di abolire il 41-bis. Questo era un chiodo che lui cercava in tutti i modi di far togliere ai detenuti.

Aveva paura, una paura tremenda di questo fenomeno dei collaboratori e quindi cercava di mettersi a patto con lo Stato per farlo regredire proprio nei confronti, sui confronti dei collaboratori. Ma la cosa che più gli martellava era il 41-bis."

Io non sto qui ad illustrare le ragioni per le quali è da escludere che le conoscenze di Calvaruso abbiano chissà quale matrice e siano creativamente inserite in un rapporto personale con Bagarella che comunque c'è stato. Perché l'elemento che da un punto di vista dei fatti non può essere discusso e che accredita Calvaruso di questo particolare quotidiano al rapporto con Bagarella, come loro fanno, è comprovato dal fatto puro e semplice che è attraverso il controllo

di Calvaruso che la Polizia è riuscita ad arrestare Bagarella.

Se loro vanno a leggere l'esame di Calvaruso, se loro vanno a controllare le dichiarazioni del personale di Polizia Giudiziaria che ha proceduto all'arresto di Bagarella - prima di tutto il personale della DIA di Palermo e di Roma - scopriranno come l'investigazione, a partire dalle indicazioni fornite da Di Filippo Pasquale, abbia avuto come momento di passaggio determinante - e qui sono i risultati che attestano la bontà dello strumento - la figura di Antonio Calvaruso, detto Tony.

La diseguaglianza in termini di ordine generale di Calvaruso rispetto agli altri personaggi che abbiamo citato anche in mattinata è abissale. Tra un personaggio come Calvaruso e un personaggio come Cancemi; tra un personaggio come Calvaruso e un personaggio come La Barbera, Brusca, ma anche lo stesso Di Filippo, i Romeo. Sono storie personali e storie criminali totalmente diverse; sono ragioni di contatto con questo o l'altro uomo di Cosa Nostra le più diverse.

Quello di Calvaruso con Bagarella è un rapporto che nasce per ragioni di utilità quotidiana, più o meno del tipo o del rapporto che aveva avuto con Bagarella Tullio Cannella, che probabilmente non avrebbe mai conosciuto Bagarella se non fosse stato che era stato deciso che, presso il suo residence a Campofelice di Roccella, Bagarella dovesse condurre la sua latitanza a partire, all'incirca, dal giugno 1993.

Ragioni di contatto estremamente occasionali, per quanto molto importanti. Ben altro rispetto alle ragioni di contatto strategiche che Bagarella ha avuto, nel corso degli anni, non solo con Riina, non solo con Brusca, ma anche con personaggi di minor significato all'interno di Cosa Nostra. Basti pensare a Geraci. Si sono conosciuti perché hanno commesso gli omicidi insieme; basti pensare a Sinacori, si sono conosciuti anche perché avevano omicidi e altre azioni criminali da commettere insieme.

Il rapporto con Calvaruso è un rapporto diverso. Però è un rapporto che, evidentemente, produce il risultato della fiducia, altrimenti in assenza di fiducia per quale ragione Bagarella avrebbe dovuto consegnare a Calvaruso le chiavi della sua sicurezza personale? E, come prodotto secondario di questa fiducia, produce una certa confidenza, una certa apertura.

E allora Calvaruso, che non ha praticamente nulla a che fare con le storie di Cosa Nostra, avrà tutt'al più a che fare con il malaffare suo e di Cannella nel residence di Campofelice di Roccella e in qualche altra operazione più o meno a sfondo lecito, ciò non pertanto, e se non fosse perché la fonte delle sue conoscenze, Bagarella, dovremmo pensare che è riuscito a stabilire questi collegamenti per una qualche singolare ma imperscrutabile ragione, Calvaruso appunto, e non casualmente, accosta nei disegni di Bagarella gli stessi due aspetti del problema che Cancemi ricostruisce nei disegni di Riina.

Passa un anno di tempo, forse di più, quando Cancemi raccoglie determinate confidenze di Riina, ma il termine e il contenuto della confidenza, il termine e il contenuto della visione rimane lo stesso: la necessità di scardinare il combinato disposto della normativa sui collaboratori e del carcere, del sistema carcerario di rigore.

Così come, per conoscenze che maturano in un momento successivo ai fatti di strage e non alla vigilia delle stragi - ci arriveremo dopo - dobbiamo risalire la corrente degli avvenimenti per dare maggior risalto a quegli avvenimenti che si collocano nella premessa anche di ordine temporale delle stragi; richiamino alla loro memoria le dichiarazioni di Geraci.

Il racconto di Geraci ambienta quanto ebbe a dirgli Messina Denaro in un periodo che precede di poco l'avvio della campagna stragista.

Voi ricorderete l'episodio anche un po' singolare - ma fino ad un certo punto, considerato i rapporti personali che c'erano fra queste due persone - e cioè una certa visita che Messina Denaro fa in un primo pomeriggio a Geraci, il quale si trova tranquillamente a casa a riposare. Bene. Matteo Messina Denaro, che è andato a trovare Geraci non per una visita di cortesia ma per parlare di qualche cosa di sostanzioso in termini di attività criminali, porta il discorso su questa situazione del trattamento penitenziario di rigore; porta il discorso su questa norma della quale Geraci, all'epoca, poco avrà saputo e ancor meno gli sarà importato: e cioè sul 41-bis.

E gli spiega come si tratti di una situazione che Cosa Nostra deve cercare di ribaltare con una

risposta adeguata, con una risposta forte, e che ci si sta organizzando per poter dar sostanza, dar contenuto, dare un indirizzo a questa volontà di reazione.

Nel racconto, nelle confidenze, nella esternazione che fa Messina Denaro a Geraci, come loro ricorderanno, sono già delineati tutti i termini del disegno criminoso. Questa azione di contrasto, questa reazione che vuole scardinare il sistema del 41-bis va a concretizzarsi attraverso - sono le parole di Geraci che riferisce quelle di Messina Denaro - "una serie di attentati al Nord, attentati ad edifici importanti".

Il passaggio, se si vuole, può essere anche abbastanza circoscritto, però è meritevole di una qualche attenzione. Qui siamo nel '93 inoltrato, col ricordo di Geraci; non siamo nell'immediatamente dopo l'adozione dell'articolo 41-bis, dell'entrata in vigore e della sua applicazione; non siamo nei mesi estivi o autunnali del '92. Siamo, quindi, in un momento in cui ogni reazione, per così dire, epidermica, ogni reazione emotiva, ogni reazione che si leghi semplicemente a notizie di asprezze del trattamento carcerario ormai appartengono al passato. Qui siamo in un momento in cui, per come Geraci ce lo rappresenta, il problema del 41-bis è visto come problema di carattere strutturale, non per le sue variabili incontrollate, le asprezze o i maltrattamenti; è visto come problema di tipo strutturale al quale occorre una risposta di tipo strutturale, di tipo strategico.

Ripeto, è vero che noi cogliamo episodicamente, attraverso questa piccola porta che si apre, questa piccola luce che si accende, il programma criminale nel quale Messina Denaro si sta muovendo nel 1993 inoltrato. Ma ancor di più è convincente e risolutivo il fatto che, anche da questa piccola luce che si apre nelle conoscenze del gioielliere prestato alla mafia, Geraci Francesco, si coniugano entrambi i dati del problema, entrambi i dati del disegno criminoso: il 41-bis e un obiettivo definito, determinato, quello costituito dagli edifici del Nord.

Geraci è andato poco oltre, come loro sanno. Anche se in sede di esame è stato chiesto, con la dovuta insistenza, di specificare questa sua affermazione, Geraci non si è spinto oltre. Ha detto di aver capito che questo disegno guardava al Nord e guardava ad edifici importanti.

Con questo vorrei dire, anche dimostrando, che - non si dimentichi che è persona che ha una informazione di garanzia per i fatti di questo processo - con ciò, dimostrando di non voler compiacere in alcun modo le aspettative dell'accusa, o del Pubblico Ministero, o in genere di chi lo deve giudicare.

Questa, nella rassegna che io ne sto facendo, è la prima occasione nella quale si trovano rappresentati congiuntamente sia l'obiettivo, sia il motore del disegno criminoso; e cioè, come ho detto più volte, la necessità di reagire, per scardinarlo, al 41-bis e a tutto il suo indotto normativo e, soprattutto, al suo indotto processuale.

Portiamoci a monte, allora, della campagna stragista. Leggiamo, dopo aver richiamato tutti questi riferimenti, leggiamo le dichiarazioni di Sinacori, che per ragioni che ora vedremo sono le più documentate. E sono anche documentate in maniera convincente, in quanto, come risulterà tra un attimo, si collocano all'insegna della coerenza, alla insegna della continuità con tutti i contributi conoscitivi ai quali abbiamo fatto fino ad ora ricorso.

Non siamo a Castelvetro, non siamo a Palermo; siamo nell'estate del 1992. Siamo a Mazara del Vallo.

In quell'estate, come la Corte ha ben presente, a Mazara del Vallo si dava convegno tutto lo stato maggiore di Cosa Nostra, sostanzialmente.

C'era Riina, c'era Bagarella; Brusca, se non era a Mazara del Vallo, ogni tanto ci faceva capolino. A quell'epoca, soprattutto, frequentava la zona di Castellammare.

Bene, in quell'estate del 1992, a Mazara del Vallo vi è un incontro al quale partecipano: lo stesso Sinacori, Bagarella, Mazzei, Brusca, e soprattutto Gioè.

Qual è la situazione che vengono a descrivere, che vengono a fotografare e riassumere con gli occhi e con la mente questi, per certo, non secondari esponenti di Cosa Nostra?

Sinacori la riassume così: "In quel periodo già si vedeva che lo Stato ci stava massacrando, in tutti i sensi; sia lo Stato con il pentitismo, che con il 41-bis. Con Pianosa, specialmente, dove picchiavano maledettamente."

Sinacori è puntuale anche nella cronologia: "Questo episodio si è verificato subito dopo la strage

di Borsellino, quando siamo ai primi di agosto; già arrivavano le notizie." Si riferisce ai maltrattamenti che in Cosa Nostra si diceva venissero praticati a Pianosa. Perché ho sottolineato il fatto della presenza di Gioè? Per una ragione che fra un attimo spiegherò. Trasferiamoci intorno al 20 maggio del '93, quando Sinacori è già latitante dal 1° di aprile.

Come loro ricorderanno, Sinacori è stato molto puntuale nello spiegare anche le date dei suoi spostamenti: da Mazara a Marsala, da Marsala a Trapani, fino a stabilire di aver avuto un certo incontro intorno al 20 maggio del '93, un incontro a quattrocchi con Messina Denaro. Sono passati otto, nove, dieci mesi dall'estate del '92, dall'incontro di Mazara, ma nelle confidenze che Messina Denaro fa a Sinacori si ripresenta, vistosamente, tutta la situazione che già era stata oggetto di quella ricognizione fatta nell'incontro dell'anno prima. "Nessuno poteva dire" - le parole di Messina Denaro che Sinacori, recuperando il suo modo di vedere le cose da buon uomo d'onore dell'epoca, fa proprie - "nessuno poteva dire che noi abbassavamo la testa. In quel momento lo Stato ci stava massacrando, tra la legge sui pentiti, tra Pianosa, l'Asinara e il 41-bis, solo con le bombe al patrimonio artistico potevamo cercare un contatto. Potevamo provocare l'Istituzione, il potere dello Stato, sostanzialmente a venirci incontro o a venirci a cercare per revocare le sue scelte e le sue misure."

Non vi è né discontinuità di argomento, né discontinuità di prospettiva, né discontinuità di obiettivi. Sono elementi che interagiscono tra di loro: l'Asinara e Pianosa come carceri lontane dalla Sicilia, sono quelle dove il 41-bis aveva la sua concreta applicazione, e il 41-bis in sé è il fenomeno del pentitismo.

Eh, sì, perché al maggio del '93 i collaboratori di Giustizia hanno fatto altri gravissimi, irrecuperabili danni per Cosa Nostra.

Il 15 gennaio del '93, per la collaborazione di Baldassare Di Maggio - Balduccio di Maggio - è stato arrestato Riina.

A partire dalla fine del 1992, e Cosa Nostra ne è ufficialmente al corrente, a partire dal gennaio del 1993, ha iniziato a collaborare Giovanni Drago. Loro ricordano non solo e non tanto come l'arresto di Di Maggio abbia provocato poi l'arresto di Riina, ma ricorderanno anche a partire da quando divenne ufficiale la collaborazione dell'uomo d'onore componente del gruppo di fuoco del mandamento di Ciaculli, Brancaccio, Giovanni Drago, dagli inizi del gennaio, dall'8 gennaio '93, se non sbaglio; la Corte avrà modo di ricontrollare questa data.

Cosa vuol dire? Vuol dire che Balduccio Di Maggio, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, che è stato reggente del mandamento, è in grado di consegnare per intero - non solamente alcuni uomini d'onore a cominciare da Riina - al potere dello Stato - ma è in grado di consegnare tutte le sue conoscenze su decine, decine e decine di fatti criminali, decine, decine e decine di uomini d'onore. Né più e né meno di quanto può fare Giovanni Drago che conosce le vicende del mandamento di Ciaculli o del mandamento di Brancaccio - la nomenclatura a questo punto... la toponomastica non serve proprio più - nuovamente sul conto di fatti e persone. Come dire che gli eventi andavano confermando ogni giorno di più la assoluta esattezza della prefigurazione di Riina. Anche Giovanni Drago veniva da una detenzione ai sensi del 41-bis all'Asinara.

Ecco perché tutto conferma non solo la previsione di Riina, ma tutto conferma che non vi è stata discontinuità nel corso degli eventi, in rapporto a questa visione anticipata che Riina aveva avuto dell'effetto destabilizzante, per Cosa Nostra, che le misure del carcere di rigore avrebbero prodotto circa la tenuta della regola dell'omertà e circa la tenuta della consegna del silenzio.

PRESIDENTE: Chiedo scusa al Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO: Prego, Presidente.

PRESIDENTE: Io vorrei accertare se è vero quello che mi sembra, che gli imputati che partecipano al dibattito a distanza siano ammessi a fumare. O mi sbaglio io?

[...]

PRESIDENTE: Scusi, Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO: Per carità.

Dicevo che gli avvenimenti hanno confermato e mantenuto l'attualità...

PRESIDENTE: Scusi, c'è anche una legge dello Stato che in certi locali non consente di fumare. Dunque... E allora, ascoltiamo.

PUBBLICO MINISTERO: Gli avvenimenti, il corso degli avvenimenti confermavano, senza discontinuità ed anzi, rendevano ogni giorno attuale questa particolare, inedita, emergenza, questa esiziale emergenza per Cosa Nostra.

Signori Giudici, io non so quante persone sono state introdotte in aula per essere esaminate come dichiaranti, tra imputati e persone esaminate ai sensi dell'articolo 210; qualche decina. Loro controllino l'anagrafe della collaborazione per ciascuno di loro. Loro si troveranno a verificare che in questa aula non sono stati introdotti dichiaranti che abbiano avviato un rapporto di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria se non dopo il 1992.

Le detenzioni di più di uno di loro sono iniziate prima, a cominciare da Drago che era arrestato dal marzo del 1990. Ma la collaborazione di Drago è iniziata, come dicevo, alla fine del 1992; è iniziata quella di Di Maggio, che hanno sentito, loro sanno in che epoca; quella di Cancemi e quella di tutti gli altri, compresi gli imputati di questo processo.

È una svolta storica reale, quella che si è verificata in danno, per nostra fortuna, di questa terribile organizzazione, a partire dal 1992. Non ci vogliono grandi conoscenze delle storie di Cosa Nostra per mettere a fuoco che prima di questa epoca, prima del 1992, le due uniche collaborazioni ufficialmente riconosciute sono quelle della sentenza del Maxi, quella che avete in Camera di Consiglio: Buscetta e Contorno.

Dopodiché saranno necessari molti anni perché il muro del silenzio, il muro dell'omertà si spezzi un'altra volta.

Io ho citato stamani la collaborazione di Marchese, che è del settembre del 1992.

L'altro giorno con il dottor Nicolosi consideravamo che forse abbiamo fatto male a non datare in qualche modo un'altra collaborazione che è del luglio del '92 - non faccio il nome, ovviamente, perché la persona non è stata portata in aula - però questa è la situazione reale.

Vedano, se noi fossimo, in questo come in altri processi - e qui cerco anche di essere serio, se mi riesce - volessimo determinare qualche cosa di delicato e di nevralgico in un processo che ne ha bisogno di un'indagine di questo tipo, la causale in maniera virtuale, commetteremmo un errore. Cosa vuol dire una determinazione della causale in maniera virtuale? Ipotizzare che qualcosa possa essere successo in vista di un certo scopo e per una certa ragione, senza poter toccare con mano né la ragione né lo scopo.

E ne sono stati fatti di processi in questo Paese, anche importanti, in ragione di causali determinate virtualmente, determinate teoreticamente. Questo non è un processo del quale si possa dire che la ricostruzione, la verifica, l'indagine sulla causale si sia discostata dai fatti, perché è profondamente legata al fatto la ragione del reato, è profondamente legata al fatto la prospettiva del reato.

Non vi abbiamo portato un processo chiedendovi di spiegare con la vostra sentenza un assunto più o meno indimostrabile del Pubblico Ministero, secondo il quale la strage o le stragi sono state fatte, sono state praticate sistematicamente per uno scopo che è facile determinare con le parole ma che è oltremodo difficile sostanziare nei fatti. Non vi abbiamo portato un processo chiedendovi di pronunciare una sentenza con la quale si riconosca che le stragi sono state fatte per destabilizzare genericamente.

Cosa avrebbe potuto scriverci il Pubblico Ministero dentro una categoria di questo tipo? Cosa potrebbe chiedere alla Corte di scrivere?

Abbiamo portato alla Corte un processo totalmente diverso. Abbiamo portato alla Corte - lo ripeto - un processo nel quale era possibile rendere evidenti, per dati concreti, non solo i profili delle responsabilità individuali, i collegamenti tra l'imputato e il fatto, ma anche i collegamenti tra il

fatto, le sue antecedenze e le sue finalità.

Non trascuriamo un altro passaggio, un altro segmento di quella conversazione a cinque o a sei, non ricordo più bene - quella di Mazara del Vallo, quella dell'estate del '92, quella degli inizi di agosto - se il ricordo di Sinacori, come mi sembra, è un ricordo al quale ci possiamo affidare con la certezza di non sbagliare.

Nel commentare questa situazione che addensava nuvole temporalesche per Cosa Nostra, Sinacori riferisce di una sorta di sfogo emotivo di Gioè, sfogo al quale, sul momento, nessuno collega una sua qualche ulteriore considerazione. Le parole di Gioè, per come le ricorda Sinacori, sono queste:

"Sarebbe l'ora di mettere una bomba a Pisa, di modo che solo così possono finirla di picchiare a Pianosa."

Sarebbe l'ora di mettere una bomba a Pisa, di modo che possono finire di picchiare a Pianosa. Ecco il nesso, proprio, eziologico da causa ad effetto: l'azione per una finalità; e non un'azione generica di danno, non un'azione generica di intimidazione, in questo sfogo di Gioè, ma un'azione in cui sono già presenti due degli elementi che poi saranno trasversali a buona parte dei nostri fatti di strage: l'esplosivo, i monumenti, il carcere duro e le sue asprezze.

Certo, questo può essere quello che io ho definito poco fa uno sfogo, magari a forte componente emotiva, da parte di Gioè.

Sia stato o no uno sfogo, sia stato fatto o no emotivamente, non lo trascuriamo però questo elemento, questo dato della storia: qualcuno, nell'estate del 1992, ha cominciato a collegare idealmente e a inserire in un progetto di azione criminale, che è ancora confuso, che è ancora indecifrabile nelle sue possibilità operative e che non è ancora partecipato, che ancora non è vagliato, che ancora richiede consensi, deliberazioni a non finire, ma qualcuno ha già cominciato a stabilire un collegamento tra quegli elementi che poi diventeranno gli elementi qualificanti di tutta la "campagna stragista".

È, nello stesso tempo, questo incontro, questa riunione del 1992, dell'agosto, di Mazara del Vallo, un punto d'arrivo e un punto di partenza. È un punto di arrivo anche per me che l'ho esposta in un certo modo questa vicenda, perché sintetizza questi contributi, come dicevo inizialmente, provenienti da soggetti diversi, che hanno avuto rapporti diversi con i fatti, con le persone, sintetizza e unifica. Ma è anche un punto di partenza, perché è da questo piccolo seme, da questo embrione che comincerà col tempo, in virtù anche - per non dire soprattutto - di altre situazioni, che Cosa Nostra continuerà a metabolizzare con la sua precisione e col suo scrupolo e con la sua attenzione, molto spesso alterata dalle componenti di ordine soggettivo, è da questo embrione che comincia a sorgere la mala pianta della strage.

Vedremo come, nel corso del tempo, quello che io ho definito un embrione crescerà secondo una legge non naturale, secondo una legge nella quale interferiscono variabili. Vedremo anche che questo embrione toglierà risorse, toglierà nutrimento a quell'altra ipotesi, a quell'altro programma criminale, con la conseguenza che vedremo autobombe in Continente, non vedremo - per fortuna - guardie carcerarie ammazzate in Sicilia.

Se, come mi sembra si possa dire per certo, è su questa alternativa che a un certo punto si è giocata la scelta della fisionomia da dare alla reazione, a un certo punto uno degli elementi dell'alternativa è stato abbandonato e l'altro è stato privilegiato fino alle estreme conseguenze. Che cosa ci resta da spiegare a questo punto per arrivare - ho detto che questo è il momento iniziale - poi alla deliberazione finale?

Ci restano sicuramente da capire e chiarire cose che sappiamo ma che devono essere accuratamente controllate. Noi dobbiamo assoggettare ad un accurato controllo che rapporti vi sono tra questa, che nell'estate del 1992 è ancora e semplicemente una volontà di reazione sempre e comunque al combinato disposto del carcere di rigore e del fenomeno delle collaborazioni - ripeto, che a questa data è solamente una volontà di reazione - noi dovremmo controllare il percorso di definizione e di determinazione in relazione ad altri avvenimenti, alcuni in corso di svolgimento, altri che andranno a svolgersi in quell'epoca o in quella immediatamente successiva.

Se questa operazione di ricostruzione e di controllo darà esito positivo, come è parere del

Pubblico Ministero che possa dare esito positivo, noi potremmo, alla fine, arrivare a formulare questa conclusione: di queste vicende collaterali nessuna è realmente estranea al percorso ideativo e deliberativo della campagna stragista; ciascuna di queste ha contribuito in maniera diversa.

E allora avremo che - preferisco anticiparvi le conclusioni di questa attività di analisi di queste altre collaterali vicende - e allora avremo che la cosiddetta "vicenda Bellini", che è in atto da tempo rispetto al luglio del 1992 - è in atto dalla fine del 1991, acquisterà una sua fisionomia nei mesi primaverili-estivi del 1992, ma, ripeto, è in atto da tempo - da questa vicenda si estrarranno due elementi: la individuazione di un obiettivo inedito e quella che io chiamo, che noi chiamiamo "un'opzione criminale debole".

Per opzione criminale debole mi riferisco a quella pratica della minaccia e dell'intimidazione che ha avuto come suo momento di concretizzazione l'episodio di Boboli dell'ottobre del 1992.

Come individuazione dell'obiettivo, invece, mi riferisco, come è evidente, al patrimonio dello Stato, il patrimonio storico, artistico e quant'altro.

Dalla vicenda della trattativa del "papello" estrarremo un'opzione criminale forte, quella cioè che si propone di proseguire in azioni criminali di carattere distruttivo con tecniche stragiste e che si concretizzerà nel progetto - per fortuna non portato a compimento - di eliminare con un'autobomba un magistrato a Monreale.

Vorrei subito fare una sottolineatura a questo proposito. La pratica criminale di Cosa Nostra nel 1992 non è una pratica solamente di autobombe; l'unica pratica di autobombe in realtà è la strage di via D'Amelio, perché la strage di Capaci non è una strage praticata con autobomba, è un'azione di strage compiuta, come è noto, collocando mezza tonnellata di esplosivo sotto un viadotto. Ma le altre azioni criminali del 1992, quelle di cui si è parlato anche in quest'aula, sono azioni criminali compiute con armi convenzionali: l'eliminazione di Lima, l'eliminazione di Salvo, il tentato omicidio del dottor Germanà a Mazara del Vallo. Come dire che non esiste solamente per un'azione criminale, per un'opzione criminale forte, il metodo di strage, il mezzo della strage. Non sono coesenziali. Lima non è stato fatto saltare in aria con un'autobomba, Lima è stato ucciso con armi convenzionali. Viceversa, dalla cosiddetta trattativa del "Papello" scaturisce un'opzione criminale forte, per la cui realizzazione si delibera l'impiego dello strumento stragista, l'autobomba a Monreale per uccidere il magistrato.

Basterà che mi limiti a ricordare, quello che ha riferito non solamente Brusca, ha riferito anche La Barbera, puntualissimamente, su questa circostanza:

"La decisione, portata fino alle soglie della pre-esecuzione, di eliminare il magistrato, dottor Grasso" - è l'estensore della sentenza di I Grado del Maxi - "di eliminare con una autobomba che doveva esplodere a Monreale, in occasione di una delle periodiche visite che il magistrato fa" - così ha riferito Brusca - "ai familiari della moglie."

Questo era, come loro ricordano, il nuovo colpo che, secondo la definizione di Biondino che era latore della deliberazione di vertice, quindi di Riina, occorreva per indurre la controparte riottosa ad accettare, in qualche modo, le richieste del "papello". Le richieste del "papello" che avevano tra i petiti, se non al primo posto comunque sullo stesso livello delle altre richieste, quella dell'abolizione del 41-bis.

Noi purtroppo siamo condizionati - fuorché... noi qui dell'aula - siamo condizionati a commisurare la nostra valutazione solamente in rapporto a ciò che concretamente avviene, anche quando dobbiamo valutare un qualcosa che si coniuga altrettanto bene con ciò che avviene e con ciò che avrebbe potuto avvenire e non è avvenuto.

Intendo dire: l'opzione criminale forte da praticarsi con metodi stragisti la si riconosce nel mancato attentato al magistrato a Monreale, quanto - ahimè, ahinoi - nell'attentato, riuscito, il 19 di luglio del 1992 in via D'Amelio, quanto negli attentati riusciti l'anno successivo, in Continente. E quale sarà, allora, la conclusione ulteriore? Che noi vedremo come anche queste due vicende collaterali - la vicenda Bellini, la vicenda della "trattativa del papello" - abbiano dato, oggettivamente, un contributo alla definizione del disegno criminoso stragista.

Dalla ipotesi della trattativa, l'opzione criminale forte con il metodo stragista per scardinare il combinato disposto del carcere di rigore e della collaborazione processuale, dalla vicenda Bellini,



non l'opzione criminale debole, bensì l'obiettivo.

È dal momento in cui tutti questi elementi si fondono, che il disegno criminoso si definisce storicamente e per ogni tipo di valutazione di ordine giuridico che se ne debba fare, ogni valutazione di tipo processuale in termini di autonomia di questo disegno criminoso, rispetto ad ogni altro disegno criminoso precedente, collaterale, successivo; rispetto quindi alla estensione nel tempo e nello spazio, come momento iniziale e anche come momento terminale di questo disegno criminoso.

Prima che vadano a convergere i vari elementi non si potrà nemmeno parlare di una ideazione raggiunta del disegno criminale specifico.

Se un disegno criminoso si identifica tradizionalmente nel suo momento ideativo e nel momento deliberativo, il momento ideativo sarà individuato e individuabile - e la Corte lo individuerà, io penso, con assoluta naturalezza - nel momento in cui vanno a fondersi i vari elementi: quelli che attengono all'obiettivo, così come quelli che attengono al presupposto, così come quelli che attengono al tipo di azione criminale che è stata in via definitiva poi prescelta e messa in esecuzione.

La prima conclusione da trarre, quindi, quando gli elementi descrittivi saranno rappresentati, è che dovremo individuare comunque a valle della applicazione del 41-bis, comunque a valle della enucleazione dalla vicenda Bellini della particolare importanza che per la controparte, per le Istituzioni dello Stato, rivestiva l'interesse a tutelare ed a conservare - oltre che a tutelare - il proprio patrimonio; è a valle, ancora, del momento in cui i vertici di Cosa Nostra delibereranno di proseguire con un'azione criminale forte, attuata con metodi stragisti, che loro potranno identificare il compimento della fase di preparazione del nostro disegno criminoso e potranno dire essersi maturata, essersi compiuta l'ideazione del disegno criminoso stesso.

Occorrerà ancora qualcosa perché si arrivi alla vera e propria deliberazione. Dobbiamo andar più avanti. Perché di deliberazione non si potrà parlare, se non a 1993 avanzato. Altro è ideare, altro è deliberare, come loro mi insegnano.

Non c'è bisogno di citare giurisprudenza o dottrine di sorta sul conto dell'autonomia fra i reati di associazione ed i reati che concretizzano il programma criminale dell'associazione, intesi questi reati come reati mezzo o come reati fine; non c'è assolutamente bisogno di citare questa complessa e più che decennale elaborazione giurisprudenziale per sottolineare che altro è il momento ideativo, altro è il momento deliberativo.

Noi abbiamo cercato, oggi, di avviarci verso la conclusione, quanto al primo dei risultati che volevamo ottenere per completezza di ricostruzione e per esattezza di ricostruzione. Cioè a dire situare nel tempo - nello spazio è un problema minore - situare nel tempo l'avvio... il compimento del momento ideativo del disegno criminoso.

Nelle udienze che verranno, forse nell'udienza di domani, riusciremo anche a mettere il sigillo di un argomento che io spero sia dignitoso, come quelli che credo di avere rappresentato fino ad ora, anche sul momento della deliberazione. Però qualche altra cosa noi possiamo provare a dirla oggi.

Io apro una parentesi. Non credo che queste considerazioni che io ho svolto l'altro giorno, che ho svolto anche oggi, siano inutili. Personalmente sono convinto che non sono nemmeno sovrabbondanti.

Perché - lo dico una volta ancora - la Corte non giudica semplicemente una vicenda criminale; la Corte giudica qualche cosa di più importante.

La Corte farà sicuramente una ottima sentenza, che sarà ottima anche perché si darà carico di spiegare - perché se non lo spiega questa Corte, non lo spiegherà più nessuno in questo Paese - che cosa c'è dietro questi sette fatti di strage.

La Corte non dovrà rispondere a tutti gli interrogativi, è certo.

Però la Corte deve giudicare di un programma al quale il Pubblico Ministero ha attribuito una sua esponentza costituita da una certa causale, determinatasi in un certo modo, a partire da una certa data.

E a queste questioni questa Corte, e nessun altro organo di Giustizia se non questa Corte, potrà dare una risposta.

Il nostro è un Paese nel quale spesso non si riesce a sapere bene perché è successo, in particolare quando ciò che è successo è particolarmente importante e particolarmente grave. Questa è una occasione irripetibile per poter dire - come noi, con modestia sì, ma anche con convinzione, siamo convinti si possa dire - che sette fatti di strage si sono verificati, o non sono stati eseguiti in limine, proprio, avendo alle loro spalle un susseguirsi di avvenimenti, un susseguirsi di fatti che abbiamo ricostruito, che abbiamo capito e che abbiamo organizzato in maniera responsabile e, soprattutto, in maniera documentata.

La Corte ricorda che io sabato mattina segnalavo questa situazione, invero, abbastanza singolare. E cioè che in quegli avvenimenti che si snodano a partire dalla riunione di Castelvetrano dell'ottobre-novembre 1991, fino ad arrivare a febbraio-marzo del 1992 - l'antefatto romano - vi erano alcuni grandi assenti, rispetto ai nostri imputati.

Fondamentalmente, come grandi assenti io ho segnalato Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella. Perché in quella vicenda là non vi è posto, né traccia, della presenza né dell'uno e né dell'altro. Oggi, invece, nella ricostruzione che io ho cercato di fare nel modo migliore per me possibile, oggi hanno fatto comparsa anche queste persone. Non solo, ma come vedremo nel prosieguo della requisitoria, questa che per ora è ancora una comparsa nello sfondo, non da protagonisti, diventerà poi una reale presenza, una reale e continuativa presenza.

Signori Giudici, è ovvio che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto dare una risposta alla domanda della ragion per cui, negli avvenimenti che ci portano fino al marzo del '92, non c'è posto per Brusca e Bagarella, mentre invece si ritrovano tutti e due a pieno titolo implicati nella vicenda del proiettile di artiglieria lasciato a Boboli.

Ma che è successo dentro Cosa Nostra? Giustamente voi mi chiedete e vi chiedete.

È successo qualche cosa che non siamo in grado di capire, tanto da doverne prendere atto o da doverne dubitare, abbandonando per intero l'argomento, oppure è successo qualche cosa che abbiamo capito, qualche cosa che quindi siamo in grado di ricostruire?

Che cosa è successo della "super Cosa"? Quella per la quale quella iniziativa gestita direttamente da Riina doveva svilupparsi all'insegna di una compartimentazione assoluta?

Che è successo, se poi ora invece troviamo impegnati nelle fasi preparatorie di una azione criminosa a vasto raggio, in parte le stesse persone e in parte persone diverse? Chi è che ha rimescolato le carte? Chi è che ha sparigliato i termini del problema?

Io credo, Presidente, ci potremmo fermare anche qui, se lei ritiene.

PRESIDENTE: Volevo fare un programma dei giorni successivi.

Domani terremo regolarmente udienza, domani è il 31.